SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143° — Numero 141

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 18 giugno 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

COMITATO NAZIONALE DI PARITÀ E PARI OPPORTUNITÀ NEL LAVORO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 12 giugno 2002, n. **117.**

Concessione di un contributo volontario alla Fondazione Asia-Europa, con sede in Singapore.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È autorizzata la concessione di un contributo volontario, pari a 1.177.522 euro nell'anno 2002, alla Fondazione Asia-Europa, con sede in Singapore.

2. La Fondazione è tenuta a presentare al Ministero degli affari esteri una relazione attestante l'attività svolta e le spese sostenute con il contributo dello Stato italiano.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, pari a 1.177.522 euro nell'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 giugno 2002

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2362):

Presentato dal Presidente del Consiglio (BERLUSCONI) e dal Ministro (*ad interim*) degli affari esteri (BERLUSCONI) il 18 febbraio 2002.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 4 marzo 2002 con pareri delle commissioni I, V e VII.

Esaminato dalla III commissione, in sede referente, il 14 marzo 2002.

Assegnato nuovamente alla III commissione, in sede legislativa, il 17 aprile 2002 con pareri delle commissioni I, V e VII.

Esaminato dalla III commissione, in sede legislativa, ed approvato il 18 aprile 2002.

Senato della Repubblica (atto n. 1349):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede deliberante, il 6 maggio 2002 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 7ª e Giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 3ª commissione il 14 maggio 2002 e approvato il 28 maggio 2002.

02G0148

LEGGE 18 giugno 2002, n. **118.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 aprile 2002, n. 68, recante disposizioni urgenti per il settore zootecnico e per la lotta agli incendi boschivi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 19 aprile 2002, n. 68, recante disposizioni urgenti per il settore zootecnico e per la lotta agli incendi boschivi, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 25 gennaio 2002, n. 4.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 giugno 2002

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ALEMANNO, *Ministro delle politiche agricole e forestali*

SIRCHIA, *Ministro della salute*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 19 APRILE 2002, N. 68

All'articolo 1:

al comma 2, secondo periodo, le parole: «Lo statuto» sono sostituite dalle seguenti: «Un apposito statuto»;

al comma 3, primo periodo, le parole: «è effettuato» sono sostituite dalle seguenti: «sono assicurati» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Resta salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, per il materiale a basso e ad alto rischio, lavorato in impianti ad alto rischio collegati in continuo agli impianti di macellazione avicoli. In tali casi sul materiale trasformato in farine ottenuto in detti impianti è riconosciuto un contributo fino a euro 165 a tonnellata. La determinazione dell'indennizzo è stabilita dal commissario straordinario del Governo per il coordinamento dell'emergenza conseguente alla encefalopatia spongiforme bovina (BSE), d'intesa con il Ministro della salute e il Ministro delle politiche agricole e forestali»;

al comma 8, primo periodo, dopo le parole: «articolo 20», sono inserite le seguenti: «, comma 2,» e al terzo periodo le parole: «sentita la» sono sostituite dalle seguenti: «previa intesa in sede di».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1347):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI), dal Ministro delle politiche agricole (ALEMANNO) e dal Ministro della salute (SIRCHIA) il 19 aprile 2002.

Assegnato alla 9ª commissione (Agricoltura), in sede referente, il 19 aprile 2002 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 10ª, 12ª, 13ª, Giunta per gli affari delle Comunità europee e parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 23 aprile 2002.

Esaminato dalla 9ª commissione il 23 aprile 2002; il 7, 8, 14, 15 maggio 2002.

Esaminato in aula il 15 maggio 2002 e approvato il 16 maggio 2002.

Camera dei deputati (atto n. 2758):

Assegnato alla XIII commissione (Agricoltura), in sede referente, il 16 maggio 2002 con pareri del Comitato per la legislazione e delle commissioni I, V, VIII, X, XII, XIV e Parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla XIII commissione il 28, 29, 30 maggio 2002 e il 4 giugno 2002.

Esaminato in aula il 10 giugno 2002 e approvato il 13 giugno 2002.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 19 aprile 2002, n. 68, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 92 del 19 aprile 2002.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 55.

02G0149

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 12 giugno 2002, n. **119.**

Regolamento recante norme concernenti l'istituzione ed il regime dei depositi fiscali e la circolazione nonché le attività di accertamento e di controllo delle imposte riguardanti i tabacchi lavorati.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 22 dicembre 1957, n. 1293, concernente l'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio, e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, sull'importazione e la commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati e modificazioni alle norme sul contrabbando dei tabacchi esteri, e successive modificazioni;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, che disciplina il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 11 della legge 25 maggio 1989, n. 190, concernente, tra l'altro, la vigilanza ed il controllo in tema di distribuzione e vendita di generi di monopolio da parte della Guardia di finanza;

Visto il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito nella legge 29 ottobre 1993, n. 427, concernente, tra l'altro, l'armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sui tabacchi lavorati con quelle recate da direttive CEE, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, istitutivo dall'Ente Tabacchi Italiani al quale sono state trasferite le attività produttive e commerciali già riservate o comunque attribuite all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e che riserva allo Stato le funzioni e le attività di interesse generale già affidate o conferite per effetto di disposizione di legge all'Amministrazione medesima;

Visto l'articolo 5 del citato decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, in forza del quale per quanto non specificatamente stabilito dagli articoli 1, 2 e 3 si provvede con regolamenti a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme concernenti l'istituzione ed il regime dei depositi fiscali e la circolazione nonché le attività di accertamento e di controllo delle imposte riguardanti i tabacchi lavorati;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 1° giugno 1999, n. 202, recante regolamento, con il quale si è provveduto a differire gli adempimenti di cui al citato decreto del Ministro delle finanze n. 67 del 1999 al 30 giugno 2000;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 9 giugno 2000, n. 170, recante regolamento con il quale, tra l'altro, si è provveduto a procrastinare, per l'Ente Tabacchi Italiani e per le Società per azioni in cui l'Ente si sarà trasformato ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, al 30 giugno 2002, il termine per l'esecuzione degli adempimenti di cui al decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67;

Visti gli articoli 23 e 55 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Considerato che le attività trasferite all'Ente Tabacchi Italiani concernenti la produzione, distribuzione e vendita dei tabacchi lavorati, devono essere assoggettate alla vigilanza e al controllo fiscale da parte dell'amministrazione finanziaria;

Attesa la complessità dell'implementazione del sistema informatico, da attivare presso i Magazzini Vendita da trasformare in depositi fiscali, finalizzato alla gestione informatica collegata di tutti i dati della movimentazione dei tabacchi, ai fini dell'accertamento e versamento delle relative imposte;

Considerati, altresì, i tempi tecnici necessari per organizzare le strutture e i presìdi deputati all'attività di controllo fiscale;

Ritenuta la necessità di differire ulteriormente il termine previsto dall'articolo 18, comma 2, del predetto decreto 22 febbraio 1999, n. 67, così come modificato dal citato decreto 9 giugno 2000, n. 170;

Atteso che il differimento di tale termine non crea vuoti normativi in quanto in tale fase transitoria continuano ad applicarsi le disposizioni amministrative e contabili già vigenti per l'Amministrazione dei monopoli di Stato che offrono le necessarie garanzie sotto il profilo della tutela fiscale;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 3 giugno 2002;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n. 3-10047/UCL del 10 giugno 2002;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Nell'articolo 18 del decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67, come da ultimo sostituito dal decreto del Ministro delle finanze 9 giugno 2000, n. 170, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. I nuovi adempimenti derivanti dalle disposizioni recate dal presente decreto, ad eccezione di quelli prescritti dagli articoli 14, 15, 16 e 17, sono eseguiti dai depositi fiscali dell'Ente Tabacchi Italiani e da quelli delle società per azioni in cui sarà trasformato l'Ente ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, entro il 30 settembre 2002.».

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 12 giugno 2002

Il Ministro: TREMONTI

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 2002
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 144

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 11 della legge 25 maggio 1989, n. 190 (Disposizioni sulla revisione dei ruoli degli ufficiali, sull'incremento degli organici e sull'impiego della Guardia di finanza, nonché sulla durata in carica del comandante in seconda del Corpo e sulla vigilanza ed il controllo in tema di distribuzione e vendita di generi di monopolio):

«Art. 11. — 1. L'attività di vigilanza e di controllo sulla fabbricazione, sul trasporto, sulla distribuzione e sulla vendita dei generi di monopolio è affidata alla Guardia di finanza, nel quadro della tutela del gettito erariale derivante dai monopoli fiscali.

2. Le modalità secondo le quali dovranno svolgersi i servizi di cui al comma 1, sono determinate con decreto del Ministro delle finanze, sentiti il comando generale della Guardia di finanza e l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

3. Sono a carico dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato tutti gli oneri concessi all'addestramento, all'accasermamento ed all'impiego del personale per le attività di cui al comma 1. Al relativo onere, che non potrà superare per gli anni 1989, 1990 e 1991 lire annue 5 miliardi, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli 191 e 193 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per i suddetti anni.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare le relative variazioni di bilancio».

— Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283:

«Art. 5 *(Disposizioni di attuazione)*. — 1. Per quanto non specificamente stabilito dagli articoli 1, 2 e 3, si provvede con regolamenti a norma dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, o con singoli provvedimenti del Ministro delle finanze».

— Il testo vigente dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1998, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere dotati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

«4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali che devono recare la denominazione di regolamento, sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti, e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.».

— Si riporta il testo dell'art. 18 del decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67 (Regolamento recante norme concernenti l'istituzione ed il regime dei depositi fiscali e la circolazione nonché le attività di accertamento e di controllo delle imposte riguardanti i tabacchi lavorati), come modificato dal presente regolamento:

«Art. 18 *(Disposizioni transitorie e finali)*. — 1. In relazione all'evoluzione dei sistemi informatici e telematici in dotazione ai depositi autorizzati e all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con provvedimento del direttore generale dell'Amministrazione medesima, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, vengono determinate e aggiornate le modalità tecniche di contabilizzazione e di comunicazione dei dati contabilizzati dei tabacchi lavorati sottoposti ad accisa.

2. I nuovi adempimenti derivanti dalle disposizioni recate dal presente decreto, ad eccezione di quelli prescritti dagli articoli 14, 15, 16 e 17, sono eseguiti dai depositi fiscali dell'Ente Tabacchi Italiani e da quelli delle società per azioni in cui sarà trasformato l'Ente ai sensi dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, entro il 30 settembre 2002.

3. La circolazione dei tabacchi lavorati di produzione nazionale sul cui condizionamento non è applicato il contrassegno di Stato previsto dall'art. 14 del decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, fabbricati entro il 30 giugno 2000, è ammessa fino ad esaurimento delle scorte.

4. I depositi fiscali indicati nel comma 2, continuano ad operare, fino all'esecuzione degli adempimenti di cui allo stesso comma 2, con le procedure amministrative e contabili in precedenza applicate dall'Amministrazione dei monopoli di Stato, e sono assoggettati ai controlli previsti dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, concernente il regolamento di esecuzione della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sull'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio.

5. Per consentire l'esercizio dei controlli previsti dal comma 4, i depositi fiscali comunicano mensilmente all'Amministrazione dei monopoli di Stato, per ciascun magazzino di vendita, l'ammontare delle relative dotazioni ricevute ai sensi dell'art. 5 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293. Le eventuali modifiche delle dotazioni stesse sono comunicate entro cinque giorni. Le modifiche che comportano la restituzione delle dotazioni da parte dei magazzini di vendita sono previamente comunicate all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e sono adottate sotto la vigilanza dell'Amministrazione stessa secondo criteri stabili con decreto direttoriale [11].».

---

[11] Articolo prima modificato dall'art. 1 del decreto ministeriale 1° giugno 1999, n. 202 (*Gazzetta Ufficiale* 25 giugno 1999, n. 147) e poi così sostituito dall'art. 1 del decreto ministeriale 9 giugno 2000, n. 170 (*Gazzetta Ufficiale* 23 giugno 2000, n. 145).

02G0150

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 giugno 2002.

Sospensione dalla carica di Consigliere della regione Abruzzo del sig. Ezio Stati.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 15, commi 4-*bis* e 4-*ter*, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni;

Vista la sentenza di condanna per il reato previsto dagli articoli 319 e 319-*bis* del codice penale, emessa in data 5 febbraio 2002 dalla Corte d'appello di Roma nei confronti del sig. Ezio Stati, consigliere regionale della regione Abruzzo;

Vista la comunicazione dell'ufficio territoriale del Governo di L'Aquila, n. 3280/Gab. del 2 aprile 2002, relativa alla sentenza della Corte d'appello di Roma n. 1811/99 del 5 febbraio 2002, la quale, giudicando in sede di rinvio della Cassazione, ha annullato la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila del 6 marzo 1997, e riformato la sentenza del tribunale di Avezzano dell'11 ottobre 1995, per i residui reati di cui ai capi B), C) e D);

Considerato che al provvedimento giudiziario di cui sopra consegue la sospensione di diritto dalla carica elettiva ricoperta;

Considerate le particolari esigenze di celerità connesse alle ragioni e alla natura del procedimento;

Accertata la sussistenza dei presupposti di legge;

Sentiti il Ministro per gli affari regionali ed il Ministro dell'interno;

Decreta:

Il sig. Ezio Stati è sospeso dalla carica di Consigliere della regione Abruzzo, a decorrere dal 5 febbraio 2002, per i motivi di cui in premessa.

Roma, 6 giugno 2002

Il Presidente: BERLUSCONI

02A07985

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DIRETTIVA 8 maggio 2002.

Semplificazione del linguaggio dei testi amministrativi.

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
E PER IL COORDINAMENTO DEI SERVIZI
DI INFORMAZIONE E SICUREZZA

A tutte le pubbliche amministrazioni

Premessa.

Il Ministro della funzione pubblica desidera, con questa direttiva, contribuire alla semplificazione del linguaggio usato dalle amministrazioni pubbliche per la redazione dei loro testi scritti. Le amministrazioni pubbliche utilizzano infatti un linguaggio molto tecnico e specialistico, lontano dalla lingua parlata dai cittadini che pure ne sono i destinatari. Invece, tutti i testi prodotti dalle amministrazioni devono essere pensati e scritti per essere compresi da chi li riceve e per rendere comunque trasparente l'azione amministrativa.

I numerosi atti prodotti dalle pubbliche amministrazioni, sia interni (circolari, ordini di servizio, bilanci) sia esterni, devono prevedere l'utilizzo di un linguaggio comprensibile, evitando espressioni burocratiche e termini tecnici. Anche gli atti amministrativi in senso stretto, che producono effetti giuridici diretti e immediati per i destinatari, devono essere progettati e scritti pensando a chi li legge. Oltre ad avere valore giuridico, però, gli atti amministrativi hanno un valore di comunicazione e come tali devono essere pensati. Devono, perciò, essere sia legittimi ed efficaci dal punto di vista giuridico, sia comprensibili, cioè di fatto efficaci, dal punto di vista comunicativo.

La direttiva sulla semplificazione del linguaggio dei testi amministrativi si inserisce in un lavoro decennale compiuto dal Dipartimento della funzione pubblica su questo tema che ha già prodotto alcuni risultati apprezzabili e che si desidera in questa occasione richiamare. Le regole e i consigli, già indicati in alcuni strumenti prodotti dal Dipartimento — il Codice di stile del 1993 e il Manuale di stile del 1997 — assumono, però, a partire da questa direttiva un carattere più formale. Questa direttiva si collega, inoltre, alla circolare del 2 maggio 2001 emanata dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, dedicata alla redazione dei testi normativi e ne rappresenta uno sviluppo, poiché si applica ai testi che in maniera più o meno diretta applicano le norme. È evidente, infatti, che il linguaggio delle amministrazioni pubbliche sarà tanto più chiaro quanto più chiari saranno i testi normativi.

Questa direttiva contiene regole da applicare a tutti i testi prodotti dalle amministrazioni pubbliche, regole che riguardano la comunicazione, la struttura giuridica e il linguaggio dei testi scritti. Dovranno, quindi, essere

riscritti anche i principali atti e documenti amministrativi vigenti: secondo le indicazioni qui contenute e tenendo conto delle segnalazioni prevenute agli uffici relazioni con il pubblico. Infine, per facilitare l'applicazione della direttiva, il Dipartimento della funzione pubblica ha avviato un servizio di assistenza alle amministrazioni sul proprio sito web: www.funzionepubblica.it

Dal 15 maggio 2002, le amministrazioni troveranno sul sito una sezione dedicata alla semplificazione del linguaggio con assistenza on line continua e potranno chiedere informazioni, chiarimenti e spiegazioni.

LE REGOLE DI COMUNICAZIONE E DI STRUTTURA GIURIDICA

1. *Avere (e rendere) sempre chiaro il contenuto del testo.*

Spesso i contenuti e le finalità di un documento amministrativo sono complessi e ambigui. Prima di scrivere un testo bisogna sciogliere la complessità ed eliminare le ambiguità. Chi scrive deve anzitutto aver chiaro il contenuto del messaggio e deve indicare in modo preciso e semplice cosa è stato deliberato, cosa si prescrive, quali particolari doveri o diritti si riconoscono al destinatario.

2. *Individuare sempre il destinatario.*

Per progettare un testo efficace bisogna sapere a chi è destinato e chi lo leggerà. Quando i documenti sono indirizzati a gruppi eterogenei di persone bisogna pensare al lettore meno istruito.

3. *Individuare le singole informazioni e inserirle nel testo in modo logico.*

Normalmente nei testi scritti sono contenute più informazioni. Chi scrive deve capire che relazione logica c'è tra le singole informazioni. Così ad esempio: le informazioni più generali devono precedere quelle particolari; i casi generali devono precedere le eccezioni; le informazioni, che in linea temporale sono antecedenti, precedono quelle successive. È buona regola, inoltre, evidenziare bene le istruzioni per l'uso del testo a vantaggio del cittadino. Ad esempio, le date di scadenza, le eventuali avvertenze, cosa fare per ottenere un beneficio, come ricorrere contro l'atto.

4. *Individuare e indicare i contenuti giuridici del testo.*

Tra i vari testi prodotti dalle amministrazioni pubbliche, gli atti amministrativi rispondono a regole e principi di legittimità. Gli atti devono contenere l'indicazione del soggetto che li emana, l'oggetto dell'atto amministrativo, la decisione che è stata presa, le motivazioni che la giustificano. Vanno indicati, se necessario, gli adempimenti e le condizioni cui si deve prestare attenzione e i riferimenti normativi a sostegno dell'atto, secondo quanto prescritto dalle tecniche di redazione normativa.

5. *Individuare la struttura giuridica più efficace per comunicare gli atti.*

Per «struttura dell'atto» si intende la sua organizzazione interna. Una volta distinte e indicate le varie parti di un atto, scegliere la struttura giuridica più adeguata. Non sempre è necessario seguire la struttura tradizionale che prevede l'indicazione del soggetto, la motivazione dell'atto e, soltanto alla fine, la decisione. Per esempio, nei casi in cui l'atto sia il risultato di una domanda del cittadino può essere usata una sequenza che, subito dopo l'indicazione del soggetto, renda subito chiaro il contenuto della decisione e infine la motivazione e i presupposti normativi.

6. *Verificare la completezza delle informazioni.*

Deve essere completa sia l'informazione giuridica, che dà la legittimità dell'atto, sia l'informazione comunicativa, che rende l'atto comprensibile. L'informazione è completa quando l'atto amministrativo dice al destinatario tutto quanto deve sapere e deve fare.

7. *Verificare la correttezza delle informazioni.*

Deve essere corretta sia l'informazione giuridica con i riferimenti normativi, sia l'informazione comunicativa (operativa) con i riferimenti sui destinatari, sui soggetti interessati, sugli adempimenti, sulle condizioni e le procedure necessarie.

8. *Verificare la semplicità del testo.*

Una volta articolati e disposti i contenuti secondo le regole logiche, comporre il testo in modo semplice. Il testo è semplice se risulta di immediata comprensione. Il testo è stato compreso se chi lo ha letto sa ripetere le informazioni ricevute e sa cosa deve fare. Di conseguenza: le informazioni salienti devono essere visivamente chiare e, in particolar modo, non affollate da dati e riferimenti.

9. *Usare note, allegati e tabelle per alleggerire il testo.*

Il testo deve contenere le informazioni essenziali alla sua immediata comprensione. Le altre informazioni necessarie, spesso di natura tecnica, possono essere inserite in note a piè di pagina, in allegati o in tabelle.

Ad esempio, i riferimenti normativi che di solito occupano molto spazio negli atti amministrativi possono essere citati nelle note.

10. *Rileggere sempre i testi scritti.*

Una volta terminata la redazione di un testo, questo va sempre riletto e, se possibile, fatto leggere da qualcun altro. La rilettura consente di verificare la completezza, la correttezza e la semplicità del testo. Inoltre, la rilettura evita che l'uso di stralci o di modelli precedenti, come pure l'uso della funzione «copia e incolla» dei programmi di scrittura, lasci incongruenze nel nuovo testo.

Per verificare la comprensibilità si suggerisce, inoltre, l'impiego di software (programmi) per l'analisi dei testi.

LE REGOLE DI SCRITTURA DEL TESTO *

1. *Scrivere frasi brevi.*

Le ricerche dicono che frasi con più di 25 parole sono difficili da capire e ricordare. Ogni frase deve comunicare una sola informazione. È sempre preferibile dividere la frase lunga, aumentando dunque l'uso della punteggiatura.

Testo originale —	Testo riscritto —
Qualora dal controllo dovesse emergere la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto previsto dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, in materia di sanzioni penali	Chi rilascia una dichiarazione falsa, anche in parte, perde i benefici descritti e subisce sanzioni penali [1]. [1] Art. 26, legge n. 15 del 4 gennaio 1968.

2. *Usare parole del linguaggio comune.*

Rispetto alle parole di un dizionario, quelle che usiamo di solito sono in numero molto contenuto. Il vocabolario di base della lingua italiana contiene meno di 7000 parole e sono quelle che dobbiamo preferire se vogliamo essere capiti da chi legge.

Testo originale —	Testo riscritto —
L'ufficio trattamento economico in indirizzo, cesserà la corresponsione degli emolumenti a decorrere dal 1° maggio 2001.	Dal 1° maggio 2001 il nostro ufficio sospenderà i pagamenti.

3. *Usare pochi termini tecnici e spiegarli.*

Contrariamente a quanto si crede, in un «testo di servizio» (un testo che informa o fornisce istruzioni) il numero di termini tecnici indispensabili è normalmente molto basso. In media, in un testo amministrativo le parole tecniche sono meno di cinque su cento. È bene usare solo quelle veramente necessarie e, quando possibile, spiegarne il significato in una nota oppure con un piccolo glossario.

Testo originale —	Testo riscritto —
Tali posizioni sono da identificare non tanto in diritti irrefragabili, il cui esercizio prescinde dall'adozione di atti permissivi dell'amministrazione, ma in situazioni giuridiche suscettibili di trasformazione a seguito di atti di tipo suindicato.	I cittadini che vogliono iniziare un'attività devono chiedere un'autorizzazione alle amministrazioni competenti.

* Gli esempi sono stati tratti da documenti attualmente usati dalle pubbliche amministrazioni.

4. *Usare poco abbreviazioni e sigle.*

È bene evitare abbreviazioni e sigle: spesso sono ovvie per chi scrive, ma non sono capite da chi legge. Se le usiamo, è bene che la prima volta che compaiono siano sciolte e scritte per esteso. Fanno eccezione abbreviazioni e sigle d'uso consolidato e molto note (per esempio: Fiat, Cgil, Istat).

Testo originale —	Testo riscritto —
Le SS.LL. sono pregate di indicare al responsabile dell'U.R.P.A. i membri della commissione preposta al rilascio del patentino.	Vi chiediamo di indicare al responsabile dell'ufficio regionale per le politiche agricole (Urpa) i membri della commissione per il rilascio del patentino.

5. *Usare verbi nella forma attiva e affermativa.*

È buona regola costruire il periodo usando prevalentemente frasi attive. Il testo con il verbo attivo e in forma affermativa è più incisivo, le frasi sono più brevi, la lettura più rapida.

Testo originale —	Testo riscritto —
Non volendo disconoscere a codesto ufficio il diritto di non ingerenza, viene tuttavia fatta richiesta che siano comunicati gli esiti della commissione.	Vi chiediamo di comunicarci i risultati dei lavori della commissione.

6. *Legare le parole e le frasi in modo breve e chiaro.*

Costruire il testo in modo semplice e compatto significa anzitutto rendere esplicito il soggetto e ripeterlo quando è necessario. È opportuno evitare le sequenze di parole che non hanno un verbo in forma esplicita.

Testo originale —	Testo riscritto —
... stanti le urgenti ed indifferibili esigenze di personale in grado di garantire adeguata e qualificata attività di assistenza tecnica ai lavori ed agli interventi programmati dal settore dipartimentale 8 ...	... poiché il dipartimento 8 ha urgente bisogno di personale qualificato per svolgere i lavori e gli interventi programmati ...

7. *Usare in maniera coerente le maiuscole, le minuscole e la punteggiatura.*

Le maiuscole sono mezzi ortografici che hanno lo scopo di segnalare l'inizio di un periodo e i nomi propri. I testi amministrativi affidano spesso alle maiuscole contenuti stilistici di rispetto, di gerarchia, di enfasi. Questi usi sono retaggio di una cultura retorica, appesantiscono lo stile e il tono della comunicazione: essi devono essere eliminati o ridotti quanto più è possibile. La punteggiatura, per contro, suddivide il testo in unità di senso. Essa non solo guida l'occhio e la voce, ma articola il contenuto logico di quanto è scritto. Una buona punteggiatura obbliga a togliere ambiguità al testo e a collegare in modo corretto i contenuti.

Testo originale —	Testo riscritto —
L'emergere di nuove modalità d'interazione anche nel settore pubblico che coinvolgono istituzioni di diversa natura hanno inevitabilmente posto quesiti intorno alle configurazioni sia dei processi di decision making politico sia nelle configurazioni delle amministrazioni pubbliche e responsabili dell'offerta di servizi pubblici.	Anche nel settore pubblico emergono nuovi rapporti con istituzioni di diversa natura. Questo fenomeno pone due ordini di problemi. In primo luogo, dobbiamo ridefinire le procedure di decisioni delle istituzioni politiche. In secondo luogo, dobbiamo ridefinire le responsabilità delle amministrazioni pubbliche nella gestione dei servizi.

8. *Evitare neologismi, parole straniere e latinismi.*

Non si deve essere ostili, a priori, ai neologismi. Ma è consigliabile usarli solo se sono effettivamente insostituibili e non usarli se sono effimeri fenomeni di moda. Analogamente, le parole straniere e i latinismi vanno evitati ove sia in uso l'equivalente termine in lingua italiana. È ormai frequente il ricorso a termini tecnici propri della società dell'informazione e dell'elettronica: da evitare se ve ne siano di equivalenti nella lingua italiana.

Testo originale —	Testo riscritto —
Tale servizio, come è noto, dovrà essere esternalizzato.	La gestione di questo servizio sarà affidata a un soggetto esterno.
Bisogna porre particolare attenzione alla policy implementation.	Bisogna curare con attenzione le fasi di attuazione delle politiche.
Le agevolazioni saranno concesse anche ai conviventi *more uxorio*.	Le agevolazioni saranno concesse anche alle coppie conviventi.

9. *Uso del congiuntivo.*

Il testo scritto richiede il rispetto del congiuntivo. Dove il contesto lo permette, è opportuno però sostituire il congiuntivo con l'indicativo o con l'infinito. L'indicativo rende il testo più diretto e evita informazioni implicite o ambigue.

Testo originale —	Testo riscritto —
Ove la commissione potesse riunirsi per tempo, le delibere sarebbero ancora valide.	Se la commissione si riunirà per tempo, le delibere saranno ancora valide.

10. *Usare in maniera corretta le possibilità di composizione grafica del testo.*

I sistemi di video scrittura mettono a disposizione di chi scrive enormi possibilità di scelte grafiche e tipografiche. Neretti, sottolineature, corsivi, caratteri, grandezza del corpo, elenchi sono solo alcuni esempi di tali possibilità e possono aiutare a focalizzare l'attenzione. È bene tuttavia non abusarne e utilizzarli con parsimonia. Il testo sobrio è sempre visivamente leggibile e coerente.

Testo originale —	Testo riscritto —
Si comunica che NULLA OSTA per questo Comando alla sottodescritta ISTALLAZIONE PRECARIA di materiale pubblicitario, alle condizioni retroindicate.	Il comando comunica che il materiale pubblicitario descritto può essere temporaneamente installato. L'installazione deve rispettare le condizioni seguenti: *a.* *b.* *c.*

Roma, 8 maggio 2002

Il Ministro: FRATTINI

Registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 2002
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 6, foglio n. 1

ALLEGATO 1

Un esempio.

Il caso che presentiamo è un esempio di semplificazione di un testo usato da un'amministrazione. Lo riportiamo per mostrare i passi da compiere per scrivere o riscrivere un testo basandosi sulle regole appena indicate.

Testo originale.

Di quanto sopra, io Segretario rogante ho ricevuto il presente atto, scritto con mezzi meccanici da persona di mia fiducia e parte a mano da me personalmente su 4 fogli dei quali occupa i primi 3 per intero e fino qui del contratto, atto che viene da me letto alle parti i quali, avendolo riscontrato pienamente conforme alla loro volontà, dichiarano di accettarlo e, pertanto, assieme a me lo sottoscriviamo come appresso, unitamente agli allegati di cui viene omessa la lettura avendo le parti medesime dichiarato di averne preso conoscenza.

Caratteristiche del testo originale:

numero parole: 90;

numero frasi: 1;

numero tecnicismi: 2 (segretario rogante, parte) cioè circa il 2% del testo di servizio.

Analisi del testo originale:

sequenza di parole senza un verbo in forma esplicita: «scritto con mezzi meccanici da persona di mia fiducia e parte a mano da me personalmente su 4 fogli»;

soggetti cancellati, cioè sostituiti da locuzioni avverbiali: «di quanto sopra; dei quali occupa; di cui viene omessa»;

concordanze errate: «alle parti, i quali»;

forme stereotipate al posto del linguaggio comune:

mezzo meccanico invece di macchina da scrivere;

come appresso invece di di seguito;

unitamente invece di insieme;

falsi tecnicismi:

omettere invece di non leggere;

sottoscrivere invece di firmare;

prendere conoscenza invece di conoscere;

assenza del capoverso, assenza del punto fermo, punteggiatura iterata;

maiuscole di reverenza (Segretario).

Testo riscritto.

Il contratto occupa 4 pagine ed è stato compilato, nelle parti scritte a mano, dal sottoscritto, Eugenio Verdi. I signori Mario Rossi e Luca Neri lo hanno letto e dichiarano di accettarlo, avendolo riscon-

trato pienamente conforme alla loro volontà. I documenti allegati non sono stati letti, perché i signori Rossi e Neri affermano di conoscerli.

Sia il contratto, sia i documenti allegati vengono firmati dal sottoscritto, da Mario Rossi e da Luca Neri.

Caratteristiche del testo riscritto

Numero parole: 73;

Numero frasi: 4.

02A07864

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 21 febbraio 2002.

Interventi finalizzati alla sicurezza ed alla riqualificazione di strade provinciali - Autorizzazione all'utilizzo di economie a favore della provincia di Pisa.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 17, commi 41 e 42;

Vista la delibera C.I.P.E. 14 giugno 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 giugno 1988;

Visti i decreti ministeriali numeri 992 del 18 maggio 1989 e 100 del 18 gennaio 1990, pubblicati rispettivamente nelle *Gazzette Ufficiali* n. 172 del 25 luglio 1989 e n. 42 del 20 febbraio 1990, con cui sono stati approvati i programmi di intervento finalizzati alla sicurezza ed alla riqualificazione di strade provinciali per gli anni 1988 e 1989;

Vista la circolare ministeriale n. 1155 del 4 agosto 1995;

Considerato che la provincia di Pisa con nota 4 maggio 2001, n. 100308, ha richiesto a questo Ministero l'autorizzazione per l'utilizzo delle economie, pari a L. 145.200.812, realizzate sui seguenti interventi finanziati con decreti ministeriali sopraspecificati:

sistemazione piano viario delle strade della 1ª zona 2° distretto	L.	22.204.318
sistemazione piano viario delle strade della 2ª zona 2° distretto	L.	3.790.615
sistemazione piano viario km 5 - km 9 della S. P. del commercio	L.	21.950.632
sistemazione piano viario S.P. del Monte Serra	L.	61.191.338
sistemazione piano viario delle strade della 2ª zona 2° distretto	L.	36.063.909
	L.	145.200.812

per la realizzazione di un nuovo intervento:

lavori di completamento del ripristino del corpo stradale in frana lungo la S.P. 63 del Collemontanino e la S.P. 13 del commercio, L. 168.935.800;

Considerato che il nuovo intervento corrisponde ai requisiti previsti dalla legge n. 67/1988 e dalla delibera C.I.P.E. 14 giugno 1988 e che, pertanto, la richiesta della provincia di Pisa può essere accolta;

Decreta:

È autorizzato a favore della provincia di Pisa l'utilizzo delle economie realizzate a valere sul finanziamento a suo tempo concesso con i decreti ministeriali numeri 992/1989 e 100/1990 per il seguente intervento:

lavori di completamento del ripristino del corpo stradale in frana lungo la S.P. 63 del Collemontanino e la S.P. 13 del commercio.

Importo progetto L. 168.935.800 (importo finanziamento quota Stato L. 145.200.812 pari ad € 74.989,96 - cofinanziamento a carico della provincia L. 23.734.988).

Si richiamano le disposizioni contenute nella citata legge n. 67/88 e nella delibera C.I.P.E.

Roma, 21 febbraio 2002

p. *Il Ministro:* MARTINAT

02A07854

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 6 maggio 2002.

Variazione del responsabile della conservazione in purezza di talune varietà di specie agrarie iscritte al relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pub-

bliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto ministeriale 30 marzo 2001, con il quale sono attribuite, in via provvisoria, la reggenza degli uffici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2000, n. 450, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 17 marzo 2001, relativo al regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali;

Considerati i motivi che hanno determinato la necessità di dette variazioni;

Considerato che la Commissione sementi di cui all'art. 19 della legge n. 1096/1971, nella riunione del 9 aprile 2002, ha espresso parere favorevole alla variazione di responsabilità della conservazione in purezza di dette varietà nei relativi registri, come risulta dal verbale della riunione;

Attesa la necessità di modificare i citati decreti;

Decreta:

Art. 1.

La responsabilità della conservazione in purezza delle sotto elencate varietà, già assegnata ad altra ditta con precedente decreto, è attribuita al conservatore in purezza a fianco di ciascuna indicata:

Codice	Specie	Varietà	Vecchio responsabile della conservazione in purezza	Nuovo responsabile della conservazione in purezza
007301	Avena	Primula	Istituto sperimentale per la cerealicoltura	CECOP S.r.l.
007250	Orzo polistico	Ponente	Istituto sperimentale per la cerealicoltura	CECOP S.r.l.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 maggio 2002

Il direttore generale: AMBROSIO

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

02A07842

DECRETO 6 maggio 2002.

Iscrizione di talune varietà di specie agrarie nel relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto ministeriale 30 marzo 2001, con il quale sono attribuite, in via provvisoria, la reggenza degli uffici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2000, n. 450, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 17 marzo 2001, relativo al regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali;

Visto il decreto ministeriale 1º febbraio 2000, con il qulae la varietà di frumento duro «Simeto» è stata cancellata dal registro nazionale e con il quale è stata prorogata la commercializzazione e la certificazione delle relative sementi fino al 30 giugno 2002;

Vista la domanda di nuova iscrizione al Registro nazionale delle varietà presentata, in data 17 novembre 1999, dalla Stazione consorziale sperimentale di granicoltura per la Sicilia intesa ad ottenere la nuova iscrizione della varietà di frumento duro «Simeto»;

Considerato che la Commissione sementi di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971 nella riunione del 9 aprile 2002 ha espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro della varietà indicata nel dispositivo;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, la sotto indicata varietà, la cui descrizione e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

Frumento duro.

Codice	Denominazione	Responsabile della conservazione in purezza
007299	Simeto	Pro.Se.Me. S.r.l.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno 1° luglio 2002.

Roma, 6 maggio 2002

Il direttore generale: AMBROSIO

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

02A07843

DECRETO 6 maggio 2002.

Iscrizione di talune varietà di prodotti sementieri nel relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto ministeriale 30 marzo 2001, con il quale sono attribuite, in via provvisoria, la reggenza degli uffici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2000, n. 450, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 17 marzo 2001, relativo al regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali;

Considerato che la Commissione sementi di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971 nella riunione del 9 aprile 2002 ha espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro della varietà indicata nel dispositivo;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto elencate varietà, le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

Patata

Codice	Denominazione	Responsabile della conservazione in purezza
007612	Ranger Russet	Saatkartoffel-Handelsgesellscaft Carolinensiel mbH. - D
007605	Charmante	HZPC Holland B.V. - NL
007611	Daytona	Centro interprovinciale di sperimentazione agroambienta1e «Mario Neri»
007610	Zagara	Centro interprovinciale di sperimentazione agroambientale «Mario Neri»

Soia

Codice	Denominazione	Gruppo	Responsabile della conservazione in purezza
007649	Teodor	I	Rustica Prograin Genetique - F
007648	Arflor	I++	Rustica Prograin Genetique - F
007643	Lanca	I	Stine Seed Co. - USA
007644	Orlanda	I	Stine Seed Co. - USA
007641	Torre	I	E.R.S.A. Friuli-Venezia Giulia (GO)
007978	Zen	I	Asgrow Seed Co. - USA
007632	Demetra	I	Midwest Oilseeds, Inc. - USA.

Sorgo

Codice	Denominazione	Tipo ibrido	Classe maturità	Responsabile della conservazione in purezza
007627	NX222W	HS	400	Novartis Seeds S.A. - F

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 maggio 2002

Il direttore generale: AMBROSIO

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

02A07844

DECRETO 28 maggio 2002.

Rettifica del decreto ministeriale 29 aprile 2002 «Autorizzazione all'organismo di controllo SGS ICS S.r.l. - Servizi di certificazione internazionale», ad effettuare i controlli sulla denominazione «Fior di latte Appennino Meridionale», protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto ministeriale 1º marzo 2002.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto ministeriale 29 aprile 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 116 del 20 maggio 2002;

Visto il disciplinare di produzione del formaggio «Fior di latte Appennino Meridionale», allegato al predetto decreto;

Considerato che, per mero errore, nel citato disciplinare, all'art. 9 alla fine del penultimo capoverso è stato riportato: «dal 53% di giallo e dal 47% di azzurro», anziché «da 80% di giallo e da 70% di azzurro» come correttamente riportato nel logo;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla rettifica;

Decreta:

Articolo unico

All'art. 9, penultimo capoverso, del disciplinare di produzione del formaggio «Fior di Latte Appennino Meridionale», allegato al decreto ministeriale 29 aprile 2002, la dicitura «dal 53% di giallo e dal 47% di azzurro», è rettificata in «da 80% di giallo e da 70% di azzurro».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 maggio 2002

Il direttore generale: AMBROSIO

02A07868

DECRETO 31 maggio 2002

Modifica al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata dei vini «Valdadige» (in lingua tedesca «Etschtaler»).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1975, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Valdadige» (in lingua tedesca «Etschtaler») ed il relativo disciplinare di produzione, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1987 e dal decreto del Ministero dell'agricoltura e foreste del 18 giugno 1992;

Vista la domanda presentata dal Consorzio vini del Trentino, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Valdadige» (in lingua tedesca «Etschtaler»);

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla predetta domanda e sulla proposta del relativo disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata ai vini «Valdadige» (in lingua tdesca «Etschtaler») pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 83 del 9 aprile 2002;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati in relazione al parere ed alla proposta di disciplinare di produzione sopra citati;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Valdadige» od in lingua tedesca «Etschtaler» in conformità al parere espresso ed alla proposta formulata dal sopracitato Comitato;

Decreta:

Art. 1.

Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Valdadige» (in lingua tedesca «Etschtaler») e successive modifiche, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui misure entrano in vigore a partire dalla vendemmia 2002.

Art. 2.

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Valdadige» (in lingua tedesca «Etschtaler»), è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 2002

Il direttore generale: AMBROSIO

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «VALDADIGE» OD IN LINGUA TEDESCA «ETSCHTALER»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Valdadige» od in lingua tedesca «Etschtaler», è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie: Bianco, Rosso, Pinot grigio, Pinot bianco, Chardonnay, Schiava e Frizzante.

La denominazione di origine controllata «Valdadige» od in lingua tedesca «Etschtaler», con la specificazione della sottozona «Terra dei Forti», è disciplinata (vedi allegato 1) in calce al presente disciplinare di produzione. Salvo quanto espressamente previsto nell'allegato suddetto, per detta sottozona vengono applicate le norme previste dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

La denominazione di origine controllata «Valdadige» è riservata al vino bianco ottenuto dai seguenti vitigni aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

Pinot bianco, Pinot grigio, Riesling italico, Müller Thurgau e Chardonnay, da soli o congiuntamente, in misura, non inferiore al 20%; Trebbiano toscano, Nosiola, Sauvignon e Garganega, da soli o congiuntamente, per la differenza.

La denominazione di origine controllata «Valdadige» è riservata al vino rosso o rosato ottenuto dai seguenti vitigni aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica; Enantio (Lambrusco a foglia frastagliata) e/o Schiave (sottovarietà e sinonimi), minimo 50%; Merlot, Pinot nero, Lagrein, Teroldego, Cabernet Franc e Cabernet Sauvignon, da soli o congiuntamente, per la differenza.

La denominazione di origine controllata «Valdadige», con alla specificazione di vitigno Chardonnay, Pinot bianco e Pinot grigio è riservata al vino ottenuto dal corrispondente vitigno per almeno l'85%. Possono concorrere, fino ad un massimo del 15%, uve provenienti da altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, raccomandati e autorizzati nelle rispettive province.

La denominazione di origine controllata «Valdadige» con la specificazione di vitigno «Schiava» è riservata al vino ottenuto dalle uve del corrispondente vitigno, nella varietà Schiava grossa, Schiava gentile e Schiava grigia, da sole o congiuntamente, per almeno l'85%. Possono concorrere, fino ad un massimo del 15%, uve provenienti da altri vitigni a bacca nera, non aromatici, raccomandati e autorizzati nelle rispettive province.

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Valdadige» devono essere prodotte nell'intero territorio dei comuni appresso indicati:

Provincia di Trento:

Avio, Ala, Aldeno, Arco, Besenello, Calliano, Calavino, Cavedine, Cembra, Drò, Faedo, Faver, Giovo, Isera, Lasino, Lavis, Lisignago, Mezzocorona, Mezzolombardo, Mori, Nago, Torbole, Nogaredo, Nomi, Padergnone, Pomarolo, Riva del Garda, Roverè della Luna, Rovereto, San Michele all'Adige, Segonzano, Tenno, Trambileno, Trento, Vezzano, Villalagarina, Volano, Zambana.

Provincia di Bolzano:

Andriano, Appiano, Bolzano, Bronzolo, Caines, Caldaro, Cermes, Cornedo all'Isarco, Cortaccia, Cortina all'Adige, Egna, Fiè, Gargazzone, Lagundo, Laives, Lana, Magrò all'Adige, Marlengo, Merano, Montagna, Nalles, Ora, Parcines, Postal, Renon, Rifiano, Salorno, San Pancrazio, Scena, Terlano, Termeno, Tesino, Tirolo, Vadena.

Provincia di Verona:

Brentino Belluno, Dolcè, Rivoli Veronese.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Valdadige» devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per la produzione della denominazione di origine di cui si tratta.

Sono da escludere i terreni eccessivamente umidi o insufficientemente soleggiati.

I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino.

Sono ammesse le forme di allevamento a pergoletta trentina e le forme a spalliera.

È esclusa ogni pratica di forzatura ed è consentita l'irrigazione di soccorso.

La produzione massima di uve per ettaro di coltura specializzata delle varietà di viti destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Valdadige» ed i rispettivi titoli alcolometrici volumici naturali minimi devono essere i seguenti:

Vino	Uva/Ha (ton.)	Vol. %
Bianco	15,0	9,50
Rosso	15,0	10,00
Rosato	15,0	9,50
Pinot bianco	15,0	9,50
Pinot grigio	14,0	9,50
Chardonnay	15,0	9,50
Schiava	15,0	9,50

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione di detti vini devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando i limiti resa uva/vino di cui trattasi.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata nel precedente articolo 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate entro l'intero territorio della provincia di Verona.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

È consentita l'aggiunta di mosti o vini di colore analogo, anche di annate diverse, appartenenti alla medesima denominazione «Valdadige», nel limite massimo del 15%.

I mosti ed i vini a denominazione di origine controllata «Valdadige», con la specificazione «Chardonnay» e «Pinot bianco» possono essere elaborati nella versione frizzante, attuando esclusivamente il processo della rifermentazione naturale.

La zona di elaborazione dei vini frizzanti comprende la regione Veneto e le province autonome di Trento e Bolzano.

È consentito l'arricchimento alle condizioni e con le modalità previste dalla normativa comunitaria e nazionale.

I vini della denominazione di origine controllata «Valdadige» possono essere conservati in recipienti di legno.

La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 70%. Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non 75%, anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutta la partita.

Art. 6.

I vini a denominazione di origine controllata «Valdadige» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Valdadige» bianco:

colore: paglierino;

profumo: vinoso, gradevole e caratteristico;

sapore: armonico, fresco, moderatamente acido e talvolta amabile;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 17,0 g/l.

«Valdadige» rosso:

colore: rosso rubino più o meno intenso;

profumo: vinoso, gradevole;

sapore: armonico, moderatamente acido, talvolta amabile;

titolo alcolometrico volumico totale minino 11,00% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 20,0 g/l.

«Valdadige» rosato:

colore: rosa più o meno intenso;

profumo: vinoso, gradevole, delicato;

sapore: morbido, lievemente acido, talvolta amabile;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 17,0 g/l.

«Valdadige» Pinot bianco:

colore: giallo paglierino;

profumo: gradevole, caratteristico;

sapore: armonico, fresco, sapido;

zuccheri riduttori residui: massimo 6,0 g/l;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto 17,0 g/l.

«Valdadige» Pinot grigio:

colore: giallo paglierino;

profumo: gradevole, caratteristico;

sapore: armonico, pieno;

zuccheri riduttori residui: massimo 6.0 g/l;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo 17,0 g/l.

«Valdadige» Chardonnay:

colore: giallo paglierino;

profumo: gradevole, caratteristico;

sapore: fresco, sapido, armonico;

zuccheri riduttori residui: massimo 6,0 g/l;

titolo alcolometrico volumico totale minino: 10,50% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 17,0 g/l;

«Valdadige» Schiava:

colore: da rosato a rubino;

profumo: vinoso, gradevole;

sapore: morbido, moderatamente acido, talvolta amabile;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 17,0 g/l.

Valdadige Chardonnay e Pinot bianco frizzante:

spuma: sottile, persistente;

colore: giallo paglierino;

profumo: gradevole, fruttato;

sapore: secco o amabile;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;

acidità totale minima: 5,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 15,0 g/l.

In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno, il sapore dei vini bianchi può rilevare lieve sentore di legno.

È facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazione per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare con proprio decreto i limiti dell'acidità totale e dell'estratto secco netto.

Art. 7.

Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata «Valdadige» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quella prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi e attributi «fine», «scelto», «selezionato» e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola dell'imbottigliatore, quali «viticoltore», «fattoria», «tenuta», «podere», «cascina» ed altri termini similari, sono consentite in osservanza delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia.

Il riferimento alle indicazioni geografiche e toponomastiche di unità amministrative, o frazioni, aree, zone, località, dalle quali provengono le uve, è consentito soltanto in conformità al disposto del decreto ministeriale 22 aprile 1992.

Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine controllata «Valdadige» può figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve, purché veritiera e documentabile.

La menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo è consentita, alle condizioni previste dalla legge.

La menzione delle sottozone va riportata in etichetta sopra la denominazione di origine, senza soluzioni di continuità, con caratteri di stampa di dimensioni pari o inferiori a quelli usati per la denominazione medesima.

Art. 8.

I contenitori dei vini della denominazione di origine controllata «Valdadige» possono essere chiusi con i vari dispositivi ammessi dalla vigente normativa, compresi i tappi di materiale inerte.

I medesimi possono essere della capacità nominale massima di 60 litri; per i contenitori in vetro non sono previsti vincoli colorimetrici.

Per la tappatura dei contenitori dei vini frizzanti si applicano le norme vigenti in materia.

Art. 9.

Per i prodotti derivati dalle superfici vitate iscritte agli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine controllata «Valdadige», è consentita, in favore di altre denominazioni compatibili in base alla coincidenza territoriale e alla composizione varietale dei vigneti, la scelta vendemmiale prevista dall'art. 7 della legge 164. I produttori interessati hanno facoltà di optare per le denominazioni prescelte a condizioni che vengano rispettate le prescrizioni contenute nelle norme vigenti.

ALLEGATO 1

SOTTOZONA «TERRA DEI FORTI»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Valdadige», nei limiti e alle condizioni stabilite dal presente disciplinare, può essere accompagnata dal riferimento alla sottozona «Terra dei Forti», per le seguenti tipologie: Rosso superiore, Enantio, Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio e Sauvignon.

La menzione Riserva è consentita per le tipologie Rosso superiore, Enantio, Cabernet franc e Cabernet Sauvignon.

Art. 2

I vini della denominazione di origine controllata «Valdadige», con la specificazione aggiuntiva della sottozona «Terra dei Forti», devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

Rosso Superiore:

Merlot ed Enantio (Lambrusco a foglia frastagliata) minimo 70% di cui almeno il 30% di Enantio.

Possono concorrere per un massimo del 30% alla produzione di detto vino, congiuntamente o disgiuntamente, anche le uve provenienti dai vitigni Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Lagrein e Teroldego.

Con la specificazione dei seguenti vitigni a bacca nera:

Enantio, Cabernet franc e Cabernet Sauvignon ed è riservata ai vini ottenuti dalle uve dei vigneti costituiti per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.

Possono concorrere le uve provenienti da altri vitigni a bacca nera, non aromatici, raccomandati e autorizzati nella provincia di Verona e Trento, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15%.

Con la specificazione dei seguenti vitigni a bacca bianca:

Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio e Sauvignon ed è riservata ai vini ottenuti dalle uve dei vigneti costituiti per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.

Possono concorrere le uve provenienti da altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, raccomandati e autorizzati nella provincia di Verona e Trento, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15%.

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Valdadige», con la specificazione aggiuntiva della sottozona «Terra dei Forti», devono essere prodotte esclusivamente nei territori dei comuni di Brentino Belluno, Dolcè e Rivoli Veronese, in provincia di Verona e Avio, in provincia di Trento.

Per le varietà «Cabernet Franc», «Cabernet Sauvignon», «Merlot», «Sauvignon» e «Pinot bianco» il territorio di produzione, invece, è limitato ai terreni posti al di sopra dell'unghia di collina di detti comuni.

Tale zona è cosi delimitata:

Destra Adige: le aree poste ad ovest della sotto descritta linea di delimitazione.

Partendo dal confine tra i comuni di Ala ed Avio, si segue la strada provinciale n. 90, fino ad arrivare al confine nord del comune di Brentino-Belluno.

Di qui si prosegue lungo la canaletta demaniale di scarico acque alluvionali, posta a ridosso della strada provinciale n. 11, per arrivare in «località Molini» di Belluno Veronese. Si sale verso sud per la «strada comunale inferiore dei Molini», per immettersi poi sulla strada provinciale n. 11 e proseguire sempre in direzione sud fino a che la medesima incrocia il «rio Secco». Si segue questo torrente fino al limite est del mappale 55 (foglio 13) e si prosegue a sud, ricomprendendo i mappali 165 e 56 (foglio 13), fino ad incrociare la strada «comunale dell'Adige e Campazzo». Una volta attraversata, si prosegue lungo la fossa di scarico demaniale fino a raggiungere località «Strette», dove tale canaletta si immette nel fiume Adige.

Si riprende, quindi, la strada provinciale n. 11 sino ad arrivare in località «Cà Vecchia», da dove si prosegue per la strada «vicinale dei prà».

Si procede quindi verso sud fino ad immettersi nuovamente sulla strada provinciale numero 11 in località Rivalta. Da questo punto si continua per detta strada provinciale fino ad arrivare in località «Rivalta di Sotto». Il confine passa ad est di detta frazione fino ad arrivare alla strada «vicinale via di Sotto». Si prosegue seguendo il limite inferiore della scarpata fino ad incrociare una capezzagna.

Si segue la medesima in direzione est fino ad arrivare alla scarpata che fiancheggia il fiume Adige.

Di qui si procede in direzione sud per il margine inferiore della scarpata, si sottopassa quindi la A22 del Brennero fino a raggiungere la strada provinciale n. 11. Si continua per tale strada provinciale fino ad incrociare il limite nord della particella 137 (foglio 25), per proseguire poi lungo il margine inferiore della scarpata adiacente il fiume Adige.

Si oltrepassano il «Rio Bissolo» e la A22 del Brennero e si continua per il margine inferiore della scarpata fino ad incrociare prima la strada «vicinale Fanghet» e poi la strada «vicinale del Figar». Il confine corre verso sud, seguendo la strada «vicinale del Figar», per poi seguire il margine inferiore della scarpata.

Si incrociano di seguito, la strada «vicinale del Faval» e la strada «vicinale delle Nogarezze». Si avanza verso sud per tale strada vicinale, fino ad intersecare la strada «vicinale delle Due Croci». Si scende per quest'ultima fino a raggiungere il limite inferiore della scarpata del fiume Adige. Di lì si fiancheggia detta scarpata, denominata la «Costa», fino ad arrivare alla strada «vicinale della Rua».

Il confine continua lungo il margine inferiore della scarpata, attraversa la A22 del Brennero e raggiunge la strada provinciale n. 11. Si prosegue a sud per detta strada, si sottopassa la A22 del Brennero e si continua fino al margine nord del mappale 48 (foglio 32). Si procede verso est (escludendo il mappale 24, foglio 32) fino a arrivare al limite inferiore della scarpata, posta ad est della strada «vicinale dei Vegroni». Si continua per tale scarpata fino a raggiungere la strada «vicinale di Brondolo», limite sud del Comune di Brentino Belluno. Si prosegue a sud per il margine inferiore di tale scarpata, fino ad incrociare la strada «vicinale Tessari che porta all'Adige».

Di lì si percorre la strada «vicinale dei Tessari alla Ca' Nova», fino ad incontrare la strada «vicinale di Mezza Campagna».

Si procede ad ovest, seguendo il margine inferiore della scarpata fino ad arrivare alla strada provinciale n. 11. Si prosegue in direzione sud per detta strada 11 fino a raggiungere «Forte Canal». Si attraversa la A22 del Brennero e si continua verso sud lungo il margine superiore della scarpata che costeggia il fiume «Adige», fino ad incrociare il canale «Medio Adige». Si fiancheggia quest'ultimo in direzione sud fino ad incontrare il canale di scarico acque in loc. «Gaium», che si segue in direzione est, fino ad intersecare la strada «comunale del Ragano». Si procede in direzione sud per questa strada comunale fino a toccare il limite sud del Comune di Rivoli V.se.

Sinistra Adige: le aree poste ad est della sotto descritta linea di delimitazione.

Partendo dal confine tra i comuni di Ala ed Avio si costeggia in direzione sud la linea ferroviaria, fino ad arrivare al casello ferroviario n. 43 in provincia di Verona. Di lì si segue il margine superiore della scarpata, si sottopassa la A22 del Brennero fino a toccare il margine sud ovest del mappale 109. Di lì si risale ad est fino ad incontrare una strada vicinale posta a fianco della A22 del Brennero. Percorrendo tale strada vicinale verso sud, si arriva ad incrociare la strada «vicinale di Prè». Si prosegue ad ovest per tale strada vicinale, alla fine della quale si segue il muro dell'ex «dogana militare».

Ricomprendendo il mappale 139 (foglio 1), il confine prosegue per il margine superiore della scarpata fino al mappale 63 (foglio 1), dopo di che continua seguendo il margine inferiore della scarpata, attraversando: la strada «vicinale della Pozza» la A22 del Brennero, la strada «vicinale dell'Adige» e la ferrovia Verona - Brennero. Il confine segue il lato sud del campo sportivo di Ossenigo, fino ad incrociare «via VI Novembre». Imboccata la medesima in direzione nord, si raggiunge «via Corno d'Aquilio». Di lì si prosegue verso sud fino ad immettersi sulla strada SS 12.

Da questa statale si continua a sud fino a intersecare il margine nord del mappale 65 (foglio 9). Si continua in direzione sud-ovest fino a raggiungere la ferrovia Verona - Brennero. Il confine corre lungo la ferrovia, a sud, fino ad incrociare la strada «comunale dei Pra Longhi». Di qui si risale per tale strada fino ad attraversare il «vaio delle Casarole», si fiancheggia il margine inferiore della scarpata fino ad incontrare la A22 del Brennero. Si continua a sud per tale autostrada

fino al mappale 108 (foglio 15). Si procede per il margine inferiore della scarpata fino ad arrivare al confine nord del mappale 101 (foglio 15), per poi proseguire, in direzione sud, per la ferrovia Verona - Brennero ed arrivare in località Ovetti. Si segue, in direzione sud-ovest, quindi il ciglio superiore della scarpata, fino ad incrociare la strada «vicinale Ceredello», che si percorre fino a raggiungere nuovamente la ferrovia Verona-Brennero, che si segue a sud fino ad intersecare il sottopasso della strada «vicinale Tombejolo o Campagna».

Si avanza verso est circoscrivendo il limite nord ed est del mappale 65 (foglio 29), per arrivare alla strada statale 12. La stessa s percorre in direzione sud fino all'abitato nord di Volargne.

Si continua per la «via Menego» e la «via del Marmo», fino al limite sud del comune di Dolcè.

Art. 4

Per i nuovi impianti e reimpianti dei vigneti la densità minima di piante per ettaro non deve essere inferiore a 3.500 ceppi, tranne che per le varietà Enantio (Lambrusco a foglia frastagliata) e Teroldego, per le quali la densità minima di piante per ettaro non deve essere inferiore a 3.000 ceppi.

La produzione massima di uva per ettaro in coltura specializzata dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Valdadige», con la specificazione «Terra dei Forti» ed i rispettivi titoli alcolometrici volumici naturali minimi devono essere i seguenti:

Vino	Uva/Ha (ton.)	Vol. %
Rosso superiore	12	10,5
Enantio	12	10,5
Cabernet franc	12	10,5
Cabernet Sauvignon	10	11,0
Chardonnay	12	10,5
Pinot bianco	12	10,5
Pinot grigio	12	10,5
Sauvignon	10	11,0

Non è ammesso nessun supero di produzione.

Art. 5.

Per i vini della denominazione di origine controllata «Valdadige», con la specificazione della sottozona «Terra dei Forti», le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della rispettiva zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.

In deroga, è consentito che le operazioni di vinificazione siano effettuate in cantine situate nell'intero territorio amministrativo delle province di Verona e Trento.

Le deroghe di cui sopra sono concesse alle aziende dal Ministero delle politiche agricole forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - sentite le Regioni interessate e comunicate all'Ispettorato repressione frodi e alle competenti Camere di commercio industria artigianato agricoltura a condizione che le stesse dimostrino di aver già vinificato le uve atte a produrre i vini a denominazione di origine controllata «Valdadige» prima dell'entrata in vigore del presente disciplinare di produzione.

I vini della denominazione di origine controllata «Valdadige» con la specificazione della sottozona «Terra dei Forti», Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio e Sauvignon devono essere immessi al consumo dopo il 1° aprile dell'anno successivo alla vendemmia.

I vini della denominazione di origine controllata «Valdadige» con la specificazione della sottozona «Terra dei Forti», rosso superiore, Enantio, Cabernet franc e Cabernet Sauvignon devono essere immessi al consumo dopo il 1° settembre dell'anno successivo alla vendemmia.

I vini della denominazione di origine controllata «Valdadige», con la specificazione della sottozona «Terra dei Forti» Rosso superiore, Enantio, Cabernet franc e Cabernet Sauvignon, possono riportare la menzione «riserva» solo qualora vengano sottoposti ad un periodo di invecchiamento obbligatorio non inferiore a due anni, di cui almeno tre mesi di affinamento in bottiglia.

Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve.

Ai fini della designazione, per i vini della denominazione di origine controllata «Valdadige», con la specificazione della sottozona «Terra dei Forti» rosso riserva, dovrà essere omessa la specificazione «superiore».

Ai fini della designazione, per i vini della denominazione di origine controllata Valdadige, con la specificazione della Sottozona «Terra dei Forti» rosso superiore e rosso riserva, è consentito non riportare il termine «rosso».

Le operazioni di maturazione e affinamento in bottiglia, laddove obbligatorie, devono aver luogo unicamente nella provincia di Verona e nelle province autonome di Trento e Bolzano.

Art. 6.

I vini a denominazione di origine controllata «Valdadige», con la specificazione della sottozona «Terra dei Forti», all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

Rosso superiore:

Colore: rosso rubino, con riflessi granati se invecchiato;

profumo: intenso, gradevole, caratteristico;

sapore: pieno, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 22,0 g/l.

Rosso riserva:

Colore: rosso rubino intenso, tendente al granato con l'invecchiamento;

profumo: ampio, intenso, talvolta speziato;

sapore: pieno, armonico, caldo, persistente;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 24,0 g/l.

Enantio e Riserva:

Colore: rosso rubino intenso, con riflessi granati se invecchiato;

profumo: gradevole, caratteristico, leggermente speziato;

sapore: secco, pieno, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol (riserva 12,00% vol);

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 21,0 g/l.

Cabernet franc e Riserva:

Colore: rosso rubino intenso, con riflessi granati se invecchiato;

profumo: caratteristico, leggermente speziato;

sapore: secco, pieno, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol (riserva 12,00% vol);

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 21,0 g/l.

Cabernet Sauvignon e Riserva:

Colore: rosso rubino, con riflessi granati se invecchiato;

profumo: vinoso, caratteristico, leggermente speziato;

sapore: secco, pieno, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol (riserva 12,00% vol);

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 23,0 g/l.

Chardonnay:

Colore: giallo paglierino;

profumo: delicato, gradevole, caratteristico;

sapore: secco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 18,0 g/l.

Pinot bianco:

Colore: giallo paglierino;

profumo: delicato, fine;

sapore: secco, talvolta amarognolo, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 18,0 g/l.

Pinot grigio:

Colore: giallo paglierino, talvolta ramato;

profumo: gradevole, caratteristico;

sapore: asciutto, pieno, armonico, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 18,0 g/l.

Sauvignon:

Colore: giallo paglierino;

profumo: delicato, gradevole, caratteristico;

sapore: fresco, asciutto, con aroma caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 18,0 g/l.

In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno, il sapore dei vini può rilevare lieve sentore di legno.

È facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare con proprio decreto i limiti dell'acidità totale e dell'estratto secco netto.

Art. 7.

Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine controllata «Valdadige», con la specificazione della sottozona «Terra dei Forti», è obbligatorio riportare l'annata di produzione delle uve.

I Vini della denominazione di origine controllata «Valdadige», con la specificazione della sottozona «Terra dei Forti», devono essere immessi al consumo soltanto in recipienti di volume nominale fino a 1,5 litri.

Per gli stessi è obbligatorio l'uso della tradizionale bottiglia di vetro, chiusa con tappo di sughero raso bocca.

02A07867

DECRETO 14 giugno 2002.

Modalità di presentazione delle domande di costruzione di nuove navi e di ammodernamento di navi esistenti.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1260/99 del Consiglio del 21 giugno 1999 recante disposizioni generali sui fondi strutturali;

Visto il regolamento (CE) n. 1263/99 del Consiglio del 21 giugno 1999 relativo allo SFOP - strumento finanziario di orientamento della pesca;

Visto il regolamento (CE) n. 2792/99 del Consiglio del 17 dicembre 1999 che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Vista la decisione n. C (2000) 3384 del 17 novembre 2000 della Commissione con la quale è stato approvato il programma operativo nazionale degli interventi concernenti il settore della pesca (PON pesca) nelle regioni dell'obiettivo 1;

Vista la decisione n. C (2001) 45 del 23 gennaio 2001 della Commissione con la quale è stato approvato il documento unico di programmazione degli interventi concernenti il settore della pesca nelle regioni fuori obiettivo 1 (DOCUP);

Visti i propri decreti 15 marzo 2002 e 5 giugno 2002 recanti modalità di attuazione delle misure di costruzione di nuove navi e di ammodernamento di navi esistenti;

Considerato che le procedure di ammissione ai benefici previsti dalla normativa comunitaria innanzi citata e dai relativi strumenti di programmazione devono essere necessariamente completate, ai sensi della vigente normativa comunitaria, entro il 30 giugno 2002;

Ritenuta pertanto la necessità di introdurre correttivi alla disciplina recata dai decreti 15 marzo e 5 giugno 2002 innanzi citati al fine di contemperare le esigenze di conclusione dei procedimenti amministrativi relativi alla ammissione a benefici predetti entro il 30 giugno 2002 con le esigenze di assicurare la trasparenza ed efficacia dell'azione amministrativa in materia;

Decreta:

Art. 1.

1. Le domande di cui all'art. 8 del decreto ministeriale 15 marzo 2002 devono pervenire entro il termine di scadenza indicato nel decreto ministeriale 5 giugno 2002 al Ministero delle politiche agricole e forestali. A tal fine sono considerate utilmente presentate le domande che pervengano alla Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura entro le ore 24 del termine di scadenza.

2. Ai fini previsti dal comma 1 non sono ammesse le domande presentate entro il termine di scadenza all'ufficio postale o ad altri soggetti equiparati.

Art. 2.

1. Al fine di facilitare la presentazione delle domande di cui all'art. 8 del decreto ministeriale 15 marzo 2002 ed assicurare la più ampia partecipazione alle procedure di selezione i soggetti interessati possono presentare, in luogo della documentazione richiesta, idonee autocertificazioni.

2. I soggetti utilmente collocati in graduatoria faranno pervenire la documentazione prevista dal decreto ministeriale 15 marzo 2002 prima dell'emanazione del provvedimento di ammissione da parte dell'amministrazione. Il Ministero non procederà all'ema-

nazione del medesimo provvedimento nell'ipotesi di discordanza tra autocertificazione di cui al comma 1 e documentazione di cui al comma 2.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 giugno 2002

Il Ministro: ALEMANNO

02A08043

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 30 maggio 2002.

Abilitazione all'Istituto «Scuola di formazione in psicoterapia sistemica familiare e relazionale - NAVEN» ad istituire nella sede di Udine corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE
IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI
SAUS - UFFICIO VI

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che trasferisce al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le funzioni in materia di istruzione universitaria attribuite precedentemente al Ministro della pubblica istruzione;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visto il decreto in data 17 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;

Vista l'istanza presentata dall'Istituto «Scuola di formazione in psicoterapia sistemica familiare e relazionale - NAVEN», con sede in Udine;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Visto il parere favorevole al riconoscimento del predetto Istituto, espresso dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento nella seduta del 25 gennaio 2002;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'Istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nella riunione dell'8 maggio 2002, trasmessa con nota n. 459 del 22 maggio 2002;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, l'Istituto «Scuola di formazione in psicoterapia sistemica familiare e relazionale - NAVEN», è abilitato ad istituire e ad attivare nella sede di Udine ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, corsi di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento.

2. Il numero massimo degli allievi da ammettere al primo anno di corso per ciascun anno è pari a dodici unità e, per l'intero ciclo, a quarantotto unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 maggio 2002

Il capo del Dipartimento: D'ADDONA

02A07852

DECRETO 30 maggio 2002.

Abilitazione all'Istituto «CPD - Centro psicologia dinamica» ad istituire e ad attivare nella sede di Padova corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE
IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI
SAUS - UFFICIO VI

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che trasferisce al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le funzioni in materia di istruzione universitaria attribuite precedentemente al Ministro della pubblica istruzione;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visto il decreto in data 17 maggio 1999, e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;

Vista l'istanza presentata dall'Istituto «CPD - Centro psicologia dinamica», con sede in Padova;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Visto il parere favorevole al riconoscimento del predetto Istituto, espresso dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento nella seduta del 25 gennaio 2002;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'Istituto sopra indicato, espressa dal predetto comitato nella riunione dell'8 maggio 2002, trasmessa con nota n. 459 del 22 maggio 2002;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, dall'Istituto «CPD - Centro psicologia dinamica» è abilitato ad istituire e ad attivare nella sede di Padova ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, corsi di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento.

2. Il numero massimo degli allievi da ammettere al primo anno di corso per ciascun anno è pari a venti unità e, per l'intero ciclo, ad ottanta unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 maggio 2002

Il capo del Dipartimento: D'ADDONA

02A07853

DECRETO 30 maggio 2002.

Abilitazione all'Istituto «Scuola di psicoterapia psicosintetica ed ipnosi ericksoniana - H. Bernheim» ad istituire e ad attivare nella sede di San Martino Buon Albergo corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE
IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI
SAUS - UFFICIO VI

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che trasferisce al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e

tecnologica le funzioni in materia di istruzione universitaria attribuite precedentemente al Ministro della pubblica istruzione;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitano;

Visto il decreto in data 17 maggio 1999, e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma l, del richiamato regolamento;

Vista l'istanza presentata dall'Istituto «Scuola di psicoterapia psicosintetica ed ipnosi ericksoniana - H. Bernheim», con sede in San Martino Buon Albergo;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Visto il parere favorevole al riconoscimento del predetto Istituto, espresso dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento nella seduta del 25 gennaio 2002;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'Istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nella riunione dell'8 maggio 2002, trasmessa con nota n. 459 del 22 maggio 2002;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, l'Istituto «Scuola di psicoterapia psicosintetica ed ipnosi ericksoniana - H. Bernheim» è abilitato ad istituire e ad attivare nella sede di San Martino Buon Albergo ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, corsi di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento.

2. Il numero massimo degli allievi da ammettere al primo anno di corso per ciascun anno è pari a venti unità e, per l'intero ciclo, a ottanta unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 maggio 2002

Il capo del Dipartimento: D'ADDONA

02A07855

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 10 maggio 2002.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa edilizia «Abate Gioacchino», in Cosenza.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto ministeriale 23 maggio 2001, con il quale l'avv. Lucia Marina Anna Falcone è stata nominata commissario liquidatore della società cooperativa edilizia «Abate Gioacchino», con sede in Cosenza, già sciolta con precedente decreto direttoriale del 16 aprile 1998;

Vista la nota con la quale l'avv. Lucia Marina Anna Falcone comunicava la propria rinuncia dall'incarico affidatole;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Corrado Olivieri, con residenza in Cosenza, via Panebianco Terza strada n. 6, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa edilizia «Abate Gioacchino», con sede in Cosenza, già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto direttoriale del 16 aprile 1998, in sostituzione dell'avv. Lucia Marina Anna Falcone, rinunciataria.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 maggio 2002

p. *Il Ministro:* GALATI

02A07859

DECRETO 16 maggio 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa agricola «La Campagnola», in S. Pietro Vernotico, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Vista l'istanza del presidente della cooperativa dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della medesima;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi l'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa agricola «La Campagnola», con sede in S. Pietro Vernotico (Brindisi) (codice fiscale n. 00105910749), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e la dott.ssa Cosima Muscogiuri, nata a Torre Santa Susanna (Brindisi) il 9 gennaio 1963, residente ad Erchie (Brindisi) via Paisiello n. 13, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 16 maggio 2002

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

02A07869

DECRETO 16 maggio 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Co.Ve.Co.S. - Consorzio veneto commercializzazione e servizi - Soc. coop. a r.l.», in Crespano del Grappa, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 6 dicembre 2001 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Co.Ve.Co.S. - Consorzio veneto commercializzazione e servizi - Soc. coop. a r.l.», con sede in Crespano del Grappa (Treviso) (codice fiscale n. 00497010264), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Ugo Zanetti, nato a Padova, il 4 maggio 1961 ed ivi residente in via G. Prati n. 21, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 16 maggio 2002

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

02A07870

DECRETO 16 maggio 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «La Civetta soc. coop. a r.l.», in Galatina, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinara in data 8 giugno 2000 e dei successivi accertamenti dai quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società ecoperativa «La Civetta soc coop. a r.l.», con sede in Galatina (Lecce) (codice fiscale n. 02255520757), è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e la dott.ssa Cosima Muscogiuri, nata a Torre Santa Susanna (Brindisi) il 9 gennaio 1963, residente in Erchie (Brindisi) in via Paisiello n. 13, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 16 maggio 2002

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

02A07871

DECRETO 16 maggio 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Mail Coop Uno soc. coop. a r.l.», in Teramo, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa d società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione straordinaria in data 7 maggio 2001 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della stessa società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il menzionato sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Mail Coop Uno soc. coop. a r.l.», con sede in Teramo, in liquidazione (codice fiscale n. 01026370674), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Giampiero Ledda nato a Teramo il 13 gennaio 1971 ed ivi residente in via G. Melangelo n. 68, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Roma, 16 maggio 2002

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

02A07872

DECRETO 16 maggio 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa di servizi culturali La Nuvola in Calzoni a responsabilità limitata», in Montalcino, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto rettorale 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 16 agosto 2001 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Società cooperativa di servizi culturali La Nuvola in Calzoni a responsabilità limitata», con sede in Montalcino (Siena) (codice fiscale n. 03129840487), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 codice civile e il dott. Paolo Flori, nato a Abbadia S. Salvatore (Siena) il 1° luglio 1960 ed ivi domiciliato in via Asmara n. 8, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 16 maggio 2002

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

02A07873

DECRETO 16 maggio 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Centro giovanile di formazione sportiva (C.G.F.S.) società cooperativa a responsabilità limitata», in Prato, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto rettorale 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 11 luglio 2001 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Centro giovanile di formazione sportiva (C.G.F.S.) società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Prato (codice fiscale n. 03706120486), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Gilberto Bargellini, nato a Pelago (Firenze) il 9 febbraio 1971, domiciliato in Firenze, via delle Mantellate n. 9, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 16 maggio 2002

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

02A07874

DECRETO 16 maggio 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «C.A.B. società cooperativa agricola a r.l.», in Belfiore, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione ordinaria effettuata dall'associazione in data 8 marzo 2001 dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della stessa società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza la quale il menzionato sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «C.A.B. Società cooperativa agricola a r.l.», con sede in Belfiore (Verona), in liquidazione (codice fiscale n. 01862650239), è posta in liquidazione coatta ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Ugo Zanetti, nato a Padova il 4 maggio 1961, ivi residente in via G. Prati n. 21, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 16 maggio 2002

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

02A07875

DECRETO 16 maggio 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Novanta società cooperativa a responsabilità limitata», in Prato, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dall'associazione di rappresentanza in data 26 settembre 2001, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza la quale il menzionato sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Novanta società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Prato (codice fiscale n. 01561840974), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il rag. Renzo Dalle Vedove, nato a Fucecchio (Firenze) il 16 marzo 1958 e domiciliata in Santa Croce sull'Arno (Pisa), via Provinciale Francesca Sud n. 75, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 16 maggio 2002

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

02A07876

DECRETO 16 maggio 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «RI - Rosa società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata», in Grosseto, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 18 dicembre 2001, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società coop.va «RI - Rosa società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata», con sede in Grosseto (codice fiscale n. 01172920538), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Francesco Carri, nato a Grosseto il 27 agosto 1954, ed ivi domiciliato in via Trieste n. 1, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 16 maggio 2002

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

02A07877

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 18 aprile 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 52, comma 46, legge n. 448/2001, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fosfotec, unità di Crotone. (Decreto n. 30951).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, recante tra l'altro, norme in materia di trattamento di integrazione salariale;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1984, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 81, comma 6, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

Visto il decreto ministeriale n. 27051 del 21 settembre 1999, con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dal citato art. 81, comma 6, della legge n. 448/1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Fosfotec S.r.l., per il periodo dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 1999;

Visto l'art. 62, comma 1, lettera *e)*, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto ministeriale n. 28189 del 20 aprile 2000, con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, previsto dal citato art. 62, comma 1, lettera *e)*, della legge n. 488/1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Fosfotec S.r.l., per il periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2000;

Visto l'art. 1, comma 6, lettera *e)*, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346, che ha previsto, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2001, la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 62, comma 1, lettera *e)*, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto art. 78, comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto il decreto ministeriale n. 29429 del 18 gennaio 2001, con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, previsto dal citato art. 1, comma 6, lettera *e)*, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346, in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Fosfotec S.r.l., relativamente al periodo 1° gennaio 2001-31 dicembre 2001;

Visto l'art. 52, comma 46 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che ha previsto in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2002, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali ovvero miranti al reimpiego dei lavoratori coinvolti in detti programmi, che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze può disporre proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, già previste da disposizioni di legge, anche in deroga alle normative operanti in materia;

Visto l'accordo stipulato in data 28 dicembre 2001 presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, tra le organizzazioni sindacali e la società Fosfotec S.r.l., nel quale è stato concordato l'ulteriore ricorso alla Cigs, per il periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2002, ai sensi del citato art. 52, comma 46 della legge n. 448/2001, al fine di agevolare il processo di gestione delle eccedenze attraverso le possibilità di rioccupazione presso imprese terze;

Vista l'istanza della società Fosfotec S.r.l., tendente ad ottenere la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi del citato art. 52, comma 46, della legge n. 448/2001, in favore di un numero massimo di 31 lavoratori dipendenti, per il periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2002;

Ritenuto di poter concedere il trattamento di integrazione salariale richiesto;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 52, comma 46, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è prorogato il trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore di un numero massimo di 31 dipendenti dalla società Fosfotec S.r.l., sede legale in S. Donato Milanese (Milano), unità in Crotone;

Per il periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2002;

La misura del predetto trattamento è ridotta del 20%;

Ai fini del rispetto della disponibilità finanziaria, nel limite di 480.304,91 euro (pari a L. 930.000.000), l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze

Il presente decreto sarà trasmesso per il visto e la registrazione alla Corte dei conti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 2002

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 2002
Ufficio controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 309

02A06832

DECRETO 18 aprile 2002.

Concessione ai sensi dell'art. 52, comma 46, legge n. 448/2001 della proroga dell'indennità di mobilità, per un periodo massimo di dodici mesi, in favore dei lavoratori titolari di indennità di mobilità con scadenza entro il 28 febbraio 1999, licenziati da aziende ubicate in zone interessate agli interventi di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, per le quali siano state avviate le procedure per la stipula dei contratti d'area di cui all'art. 2, comma 203, lettera *f)* della legge 23 dicembre 1996, n. 662. (Decreto n. 30952).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, recante, tra l'altro, norme in materia di mobilità;

Visto in particolare, l'art. 7, commi 1 e 2 della sopra richiamata legge n. 223/1991;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto art. 81, comma 7, della legge 23 dicembre 1996, n. 446, successivamente modificato dall'art. 45, comma 17, lettera *c)*, primo periodo, della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Visto l'art. 45, comma 17, lettera *c)*, primo periodo, della legge 17 maggio 1999, n. 144, che ha previsto la concessione della proroga dell'indennità di mobilità, per un periodo massimo di 12 mesi in favore dei lavoratori titolari di indennità di mobilità con scadenza entro il 28 febbraio 1999, licenziati da aziende ubicate in zone interessate agli interventi di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, per le quali siano state avviate le procedure per la stipula dei contratti d'area di cui all'art. 2, comma 203, lettera *f)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 62, comma 1, lettera *i)* della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto l'art. 1, comma 6, lettera *i)* e comma 14, secondo periodo, del decreto-legge n. 346 del 24 novembre 2000;

Visto l'art. 2, comma 1, lettera *b)* del decreto-legge 3 maggio 2001, n. 158, convertito, senza modificazioni dalla legge 2 luglio 2001, n. 248;

Visto l'art. 52, comma 46, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nella parte in cui prevede in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2002, che nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali ovvero miranti al reimpiego dei lavoratori coinvolti in detti programmi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, già previsti da disposizioni di legge, anche in deroga alla normativa vigente in materia;

Vista la nota datata 15 febbraio 1999, con la quale il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora Ministero delle attività produttive gestione separata terremoto, ha individuato nelle provincie di Avellino, Salerno e Potenza le zone interessate agli interventi di cui alla citata legge n. 219/1981, nelle quali sono state avviate le procedure per la stipula dei contratti d'area nonché l'elenco delle aziende, ivi ubicate, che hanno operato licenziamenti di manodopera;

Visti i decreti direttoriali n. 27331 del 5 novembre 1999 e n. 28128 del 12 aprile 2000, di proroga dell'indennità di mobilità, in favore dei predetti lavoratori, fino al 31 dicembre 2000;

Vista la nota n. 107250 del 15 dicembre 2000, con la quale sono state impartite all'I.N.P.S. le direttive per l'attuazione dei predetti art. 1, comma 6, lettera *i)* e comma 14, secondo periodo, del decreto-legge n. 346/2000, ai fini della proroga del trattamento in questione fino al 31 dicembre 2001;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 30466 del 25 ottobre 2001, art. 2 che ha esteso la proroga dell'indennità di mobilità fino al 31 dicembre 2001, in favore di alcuni lavoratori, i quali, pur rientrando nella platea dei destinatari del citato art. 1, comma 14, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346, non avevano potuto godere del beneficio previsto dalla soprarichiamata norma, per motivi connessi alle disposizioni amministrative in materia di mobilità;

Visto il verbale della riunione svoltasi presso la direzione regionale del lavoro per la Basilicata in data 12 marzo 2002, in cui le parti convenute hanno richiesto la proroga, fino al 31 dicembre 2002, del trattamento di mobilità, in favore dei lavoratori già fruitori del medesimo beneficio fino al 31 dicembre 2001, sulla base delle predette disposizioni e hanno confermato gli impegni a favorire la nascita di attività imprenditoriali al fine di consentire il reimpiego dei lavoratori interessati;

Vista la nota del 19 marzo 2002, con la quale la direzione regionale del lavoro per la Basilicata, ha inviato, come parte integrante del predetto verbale di riunione del 12 marzo 2002, l'elenco dei lavoratori, pari a 174 unità, già beneficiari del trattamento di mobilità al 31 dicembre 2001 e, pertanto, aventi diritto alla proroga del predetto trattamento fino al 31 dicembre 2002, ai sensi del citato art. 52, comma 46, della legge n. 448/2001;

Ritenuto, pertanto, di poter concedere la proroga del trattamento di mobilità, ai sensi dell'art. 52, comma 46, della legge n. 448/2001, in favore di un numero massimo di 174 unità sulla base del predetto elenco nominativo dei lavoratori inviato dalla Direzione regionale del lavoro di Potenza;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 52, comma 46, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il trattamento di mobilità di cui all'art. 1, comma 6, lettera *i)* e comma 14, secondo periodo, del decreto-legge n. 346 del 24 novembre 2000, è prorogato fino al 31 dicembre 2002, in favore di un numero massimo di lavoratori pari a 174 unità.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 20%.

Ai fini del rispetto della disponibilità finanziaria, nel limite di 2.588.068,81 euro (pari a L. 5.011.200.000) l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà trasmesso per il visto e la registrazione alla Corte dei conti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 2002

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 2002
Ufficio di controllo previsto sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 310

02A06833

DECRETO 29 aprile 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mangimificio meridionale, unità di Eboli. (Decreto n. 30963).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 7, comma 8 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto il decreto n. 4/2001 del 30 maggio 2001, emesso dal tribunale di Salerno con il quale è stata dichiarata aperta la procedura di concordato preventivo *cessio bonorum* della S.p.a. Mangimificio meridionale;

Vista l'istanza presentata dal Commissario giudiziale della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 30 maggio 2001;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mangimificio meridionale, sede in Eboli - loc. Pezza Grande (Salerno), unità in Eboli (Salerno), per un massimo di 19 unità lavorative, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 30 maggio 2001 al 29 maggio 2002.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988, citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 aprile 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A06844

DECRETO 29 aprile 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà, in favore dei lavoratori dipendenti dalla SAS I.G.C. Giocattoli Max, unità di Lanciano. (Decreto n. 30964).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6, del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l' istanza della società SAS I.G.C. Giocattoli Max, inoltrata presso la competente Direzione generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, come da protocollo della stessa, in data 15 aprile 2002, che

unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti OO.SS. dei lavoratori in data 2 aprile 2002, stabilisce per un periodo di 12 mesi, decorrente dal 4 aprile 2002, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali, come previsto dal Contratto collettivo nazionale del settore industria giocattoli, applicato a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a undici unità su un organico complessivo di sedici unità;

Considerato, che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 4 aprile 2002 al 3 aprile 2003, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla SAS I.G.C. Giocattoli Max, con sede in Lanciano (Chieti), unità di Lanciano (Chieti), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a undici unità, su un organico complessivo di sedici unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla SAS I.G.C. Giocattoli Max, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 aprile 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A06845

DECRETO 29 aprile 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dubinsport, unità di Uzzano. (Decreto n. 30965).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6, del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4 dell'art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della società S.p.a. Dubinsport inoltrata presso la competente Direzione generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, come da protocollo della stessa, in data 15 aprile 2002, relativa al periodo dal 3 aprile 2002 al 2 aprile 2003, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Visto il decreto direttoriale in data 19 giugno 2001;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 30 marzo 2001, stabilisce per un periodo di 24 mesi, decorrente dal 3 aprile 2001, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali, come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore industria tessile abbigliamento applicato a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a diciotto unità su un organico complessivo di quarantacinque unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 3 aprile 2002 al 2 aprile 2003, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dubinsport, con sede in Uzzano S. Allucio (Pistoia) unità di Uzzano (Pistoia), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a diciotto unità, su un organico complessivo di quarantacinque unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dubinsport, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 aprile 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A06846

DECRETO 29 aprile 2002.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Italmek, unità di Marcianise. (Decreto n. 30966).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.r.l. Italmek tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale n. 30658, datato 2 gennaio 2002, con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto direttoriale n. 30667 del 3 gennaio 2002, con il quale è stato concesso, a decorrere dall'8 ottobre 2001, il suddetto trattamento;

Ritenuto di autorizzare la proroga della corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale n. 30658, datato 2 gennaio 2002, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Italmek, con sede in Marcianise (Caserta), unità di Marcianise (Caserta) per un massimo di sessanta unità lavorative di cui tre in contratto di formazione lavoro per il periodo dall'8 aprile 2002 al 7 ottobre 2002.

Istanza aziendale presentata l'8 novembre 2001 con decorrenza l'8 aprile 2002.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrattazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 aprile 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A06847

DECRETO 29 aprile 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Arredamenti Lai, unità di Ovada. (Decreto n. 30967).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E DEGLI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 7, comma 8 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto il decreto n. 1 del 31 gennaio 2002, emesso dal tribunale di Alessandria con il quale è stata dichiarata aperta la procedura di concordato preventivo *cessio bonorum* della S.r.l. Arredamenti Lai;

Vista l'istanza presentata dal commissario giudiziale della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoratori ad orario ridotto a decorrere dal 31 gennaio 2002;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Arredamenti Lai, sede in Ovada (Alessandria), unità di Ovada (Alessandria) per un massimo di trenta unità lavorative è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 31 gennaio 2002 al 30 gennaio 2003.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8 *bis*, della legge n. 160/1988, citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrattazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 aprile 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A06848

DECRETO 7 maggio 2002.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Linificio e canapificio nazionale, unità di Fara Gera D'Adda. (Decreto n. 30969).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 18 febbraio 2002 al 17 febbraio 2003, dalla ditta S.p.a. Linificio e canapificio nazionale;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 18 febbraio 2002 al 17 febbraio 2003, della ditta S.p.a. Linificio e canapificio nazionale, sede in Fara Gera D'Adda (Bergamo), unità di Fara Gera D'Adda (Bergamo).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 maggio 2002

Il Ministro: MARONI

02A06849

DECRETO 7 maggio 2002.

Approvazione del programma di cui all'art. 10, legge n. 223/1991, della S.r.l. I.R.A. Costruzioni generali, unità di Enna. (Decreto n. 30986).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, ed in particolare l'art. 10, recante norme in materia di integrazione salariale per i lavoratori del settore dell'edilizia;

Considerato che il suddetto art. 10 dispone che il trattamento di integrazione salariale, previa la sussistenza dei necessari requisiti, è concesso per i primi tre mesi dall'INPS e che tale trattamento è prorogabile, per periodi trimestrali, la cui durata massima non può essere complessivamente superiore ad un quarto della durata dei lavori necessari per il completamento dell'opera, quale risulta dalle clausole contrattuali;

Vista la delibera del CIPI del 25 marzo 1992 che fissa i criteri e le modalità di attuazione del citato art. 10;

Visto l'art. 6, comma 2, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Vista la delibera del CIPI del 19 ottobre 1993, che ha modificato, alla luce del sopracitato art. 6, comma 2, della legge n. 236/1993, la precedente delibera;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista la proposta formulata dal Ministero dei lavori pubblici ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che ha trasmesso l'istanza di proroga del trattamento ordinario di cassa integrazione guadagni in favore dei lavoratori dipendenti dalla I.R.A. Costruzioni generali S.r.l. impegnati nella realizzazione dei lavori di completamento degli allacciamenti dei bacini dei torrenti Serieri e Scioltabino al serbatoio della diga Olivo, lavori di costruzione della galleria Garace in provincia di Enna;

Sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro;

Vista la nota datata 22 gennaio 2002, con la quale INPS di Enna ha comunicato di aver autorizzato, in favore dei predetti lavoratori, la concessione del trattamento di C.I.G.O., come previsto dal citato art. 10 della legge n. 223/1991, per il primo periodo trimestrale decorrente dalle sospensioni, ovvero dal 28 agosto 2000 al 25 novembre 2000;

Ritenuto di accertare la sussistenza dei presupposti normativi per la concessione della proroga del trattamento ordinario di cassa integrazione guadagni, in favore dei lavoratori edili in questione;

Decreta:

È accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 10 della legge 23 luglio 1991, n. 223 ai fini della proroga del trattamento ordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sospesi a decorrere dal 28 agosto 2000, dipendenti della ditta I.R.A. Costruzioni generali S.r.l., con sede in Catania.

Impegnata nei lavori di completamento degli allacciamenti dei bacini dei torrenti Serieri e Scioltabino al serbatoio della diga Olivo, lavori di costruzione della galleria Gerace in provincia di Enna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 maggio 2002

Il Ministro: MARONI

02A06866

DECRETO 7 maggio 2002.

Sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione ai sensi dell'art. 11 della legge n. 233/1991 per «Area del comune di Acerra», imprese impegnate nei lavori di ammodernamento e potenziamento della circumvesuviana tratta Alfa sud - Acerra. (Decreto n. 30987).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 6 agosto 1975, n. 427, concernente norme in materia di garanzia del salario e disoccupazione speciali in favore dei lavoratori dell'edilizia ed affini;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, ed in particolare l'art. 11, recante norme in materia di trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili ed affini;

Vista la delibera del CIPI del 25 marzo 1992 che fissa i criteri e le modalità di attuazione del citato art. 11;

Visto l'art. 6, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Vista la delibera del CIPI del 19 ottobre 1993, che ha modificato, alla luce del sopracitato art. 6, comma 2, della legge n. 236/1993, la precedente delibera;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Ritenuto di accertare la richiesta sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione, conseguente al previsto complemento di impianti industriali o di opere pubbliche di grandi dimensioni nelle aree e nelle attività elencate nel dispositivo;

Decreta:

È accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di ventisette mesi, a decorrere dal 15 maggio 2001, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto complemento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati: Area del comune di Acerra (Napoli) - Imprese impegnate nei lavori di ammodernamento e potenziamento della circumvesuviana tratta Alfa Sud - Acerra.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 maggio 2002

Il Ministro: MARONI

02A06867

DECRETO 7 maggio 2002.

Annullamento e concessione per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I Cotoni di Sondrio ora S.p.a. Olcese, unità di Sondrio. (Decreto n. 31010).

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL LAVORO E DELL'OCCUPAZIONE E TUTELA DEI LAVORATORI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto il decreto ministeriale del 10 agosto 2001, n. 30240, con il quale è stato approvato il programma per crisi aziendale relativamente al periodo dal 2 luglio 2001 al 30 giugno 2002 della ditta I Cotoni di Sondrio S.p.a.;

Visto il decreto direttoriale del 10 agosto 2001, n. 30252, con il quale è stata autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I Cotoni di Sondrio per il periodo dal 2 luglio 2001 al 30 giugno 2002;

Considerato che a decorrere dal 1° gennaio 2002 è avvenuta la fusione per incorporazione della società I Cotoni di Sondrio nella società Olcese S.p.a., che, tra l'altro, già detiene il 95% del pacchetto azionario della predetta I Cotoni di Sondrio;

Vista l'istanza con la quale la società Olcese S.p.a., nel richiedere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il suddetto periodo, dal 1° gennaio 2002 al 30 giugno 2002, si è impegnata a portare avanti il piano originariamente predisposto dalla S.p.a. I Cotoni di Sondrio con particolare riferimento al programma di gestione dei lavoratori;

Visto il decreto ministeriale datato 7 maggio 2002, con il quale è stato annullato il decreto ministeriale del 10 agosto 2001, n. 30240, relativo alla società I Cotoni di Sondrio S.p.a., limitatamente al periodo del 1° gennaio 2002 al 30 giugno 2002 e con il quale è stato approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2002, della ditta Olcese S.p.a, sede di Milano, unità di Sondrio;

Ritenuto, pertanto, di annullare il decreto direttoriale del 10 agosto 2001, n. 30252, relativo alla società I Cotoni di Sondrio, limitatamente al periodo dal 1° gennaio 2002 al 30 giugno 2002 e conseguentemente di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Olcese S.p.a. per il periodo dal 1° gennaio 2002 al 30 giugno 2002;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni in premessa esplicitate, è annullato il decreto direttoriale del 10 agosto 2001, n. 30252, limitatamente al periodo dal 1° gennaio 2002 al 30 giugno 2002.

Art. 2.

Per le motivazioni in premessa esplicitate, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con decreto ministeriale datato 7 maggio 2002 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Olcese, con sede in Milano, e unità di Sondrio, per un massimo di trentasette unità lavorative, per il periodo dal 1° gennaio 2002 al 30 giugno 2002.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 maggio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A06756

DECRETO 9 maggio 2002.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per l'art. 4, comma 21, legge n. 144/1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Società Pneumatici Pirelli - gruppo Pirelli, unità di Villafranca Tirrena. (Decreto n. 31011).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 8, commi 5 e 6 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, nella legge 26 gennaio 1994, n. 56;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, ed in particolare l'art. 4, commi 6 e 21, quinto periodo e l'art. 9, comma 25, punto *b)*;

Visto il decreto ministeriale del 24 dicembre 1996, con il quale sono stati ripartiti gli stanziamenti previsti dal citato art. 9, comma 25, punto *b)*;

Vista la delibera CIPE - Comitato interministeriale per la programmazione economica del 26 gennaio 1996, registrata dalla Corte dei conti il 5 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 63, con la quale sono stati definiti i criteri di priorità per la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 6, comma 21, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, da ultimo reiterato dall'art. 4, comma 21 del sopracitato decreto-legge n. 510/1996, convertito, con modificazioni, nella legge n. 608/1996;

Visto l'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 1997, n. 135;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 13 novembre 1997, n. 393;

Visto l'art. 63 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto l'art. 45, comma 17, lettera *e)*, della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Visto l'art. 62, comma 1, lettera *b)*, della legge n. 488 del 23 dicembre 1999;

Visto l'art. 1, comma 6, lettera *c)*, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346;

Visto l'art. 78, comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 52, comma 46, della legge n. 448 del 28 dicembre 2001;

Visto il decreto interministeriale n. 30874 del 27 marzo 2002, registrato alla Corte dei conti in data 26 aprile 2002, registro n. 1, foglio n. 280, con il quale, sulla base di quanto disposto dal predetto art. 52, comma 46, della legge n. 448/2001, è stato prorogato l'accesso al trattamento straordinario di integrazione salariale e di mobilità per l'anno 2002, in favore dei lavoratori già beneficiari dei predetti trattamenti, sino al 31 dicembre 2001, ai sensi dell'art. 4, comma 21, della legge n. 608/1996, e successive modificazioni ed integrazioni e dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 393/1997 e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che la S.p.a. Società Pneumatici Pirelli, ha cessato l'attività presso l'unità produttiva di Villafranca Tirrena (Messina);

Considerato che la citata S.p.a. con nota del 2 luglio 1992 aveva comunicato l'apertura della procedura di mobilità, di cui agli articoli 4 e 24 della legge n. 223/1991, nei confronti di tutti i propri dipendenti occupati nel richiamato stabilimento di Villafranca Tirrena (Messina);

Preso atto degli accordi intervenuti tra i responsabili delle società di cui trattasi ed i rappresentanti sindacali

dei lavoratori, che hanno portato alla stipula del verbale d'intesa datato 5 dicembre 1992, nel quale è stata prevista la sospensione degli effetti dei provvedimenti di collocazione in mobilità dei lavoratori interessati, con contestuale ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale a decorrere dal 7 dicembre 1992;

Visto il decreto ministeriale datato 22 gennaio 1993 e seguenti, con il quale è stato concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale a decorrere dal 7 dicembre 1992 e sino al 31 dicembre 2001;

Visto il progetto dei lavori socialmente utili predisposto dall'Agenzia regionale per l'impiego della Regione siciliana o posto in essere in base al decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81;

Ritenuta la necessità di corrispondere, in favore dei lavoratori dipendenti della predetta società, la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 4, comma 21, quinto periodo, e dell'art. 9, comma 25, punto *b)*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni ed integrazioni, nonché dell'art. 52, comma 46, della legge n. 448 del 28 dicembre 2001 e del citato decreto interministeriale n. 30874 del 27 marzo 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2002 e sino al 31 dicembre 2002;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4, comma 21, quinto periodo, e dell'art. 9, comma 25, punto *b)*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dell'art. 52, comma 46, della legge n. 448 del 28 dicembre 2001 e del decreto interministeriale n. 30874 del 27 marzo 2002, registrato alla Corte dei conti in data 26 aprile 2002, registro n. 1, foglio n. 280, è concessa in favore di un massimo di 105 lavoratori interessati dipendenti della S.p.a. Società Pneumatici Pirelli, unità di Villafranca Tirrena (Messina) la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2002.

Art. 2.

L'erogazione del trattamento di cui al precedente art. 1 per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.

Art. 3.

La misura del trattamento straordinario di integrazione salariale prorogata con l'art. 1 è ridotta del venti per cento.

Pagamento diretto: sì.

Normativa in deroga art. 52, comma 46, legge 28 dicembre 2001, n. 448.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A06757

DECRETO 9 maggio 2002.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per art. 4, comma 21, legge n. 144/1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industria Cavi Sud, Azienda Alfacavi TLC dal 1° settembre 1993 Pirelli Cavi, unità di Airola. (Decreto n. 31012).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 8, commi 5 e 6 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, nella legge 26 gennaio 1994, n. 56;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608 ed in particolare l'art. 4, commi 6 e 21, quinto periodo e l'art. 9, comma 25, punto *b)*;

Visto il decreto ministeriale del 24 dicembre 1996, con il quale sono stati ripartiti gli stanziamenti previsti dal citato art. 9, comma 25, punto *b)*;

Vista la delibera CIPE - Comitato interministeriale per la programmazione economica del 26 gennaio 1996, registrata dalla Corte dei conti il 5 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 63, con la quale sono stati definiti i criteri di priorità per la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 6, comma 21, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, da ultimo reiterato dall'art. 4, comma 21 del sopracitato decreto-legge n. 510/1996, convertito, con modificazioni, nella legge n. 608/1996;

Visto l'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 13 novembre 1997, n. 393;

Visto l'art. 63 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto l'art. 45, comma 17, lettera *e)*, della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Visto l'art. 62, comma 1, lettera *b)*, della legge n. 488 del 23 dicembre 1999;

Visto l'art. 1, comma 6, lettera *c)*, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346;

Visto l'art. 78, comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 52, comma 46, della legge n. 448 del 28 dicembre 2001;

Visto il decreto interministeriale n. 30874 del 27 marzo 2002, registrato alla Corte dei conti in data 26 aprile 2002, registro n. 1, foglio n. 280 con il quale, sulla base di quanto disposto dal predetto art. 52, comma 46, della legge n. 448/2001, è stato prorogato l'accesso al trattamento straordinario di integrazione salariale e di mobilità per l'anno 2002, in favore dei lavoratori già beneficiari dei predetti trattamenti, sino al 31 dicembre 2001, ai sensi dell'art. 4, comma 21, della legge n. 608/1996, e successive modificazioni ed integrazioni e dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 393/1997, e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che la S.p.a. Industria Cavi Sud, Azienda Alfacavi TLC dal 1° settembre 1993 Pirelli Cavi, ha ritenuto di effettuare una riduzione di personale presso l'unità produttiva di Airola (Benevento);

Considerato che la citata S.p.a. ha comunicato l'apertura della procedura di mobilità, di cui all'art. 4 della legge n. 223/1991, nei confronti di tutti i propri dipendenti occupati nel predetto stabilimento;

Considerato che la società di cui trattasi fa parte del gruppo Pirelli che ha chiuso l'unità produttiva di Villafranca Tirrena (Messina), per cessazione dell'attività, in cui erano presenti oltre 500 dipendenti nell'anno 1993;

Visto il decreto ministeriale datato 28 aprile 1993 e seguenti, con il quale è stato concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale a decorrere dal 9 dicembre 1992 e sino al 31 dicembre 2001;

Visto il progetto dei lavori socialmente utili predisposto dall'Agenzia per l'impiego della regione Campania o posto in essere in base al decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81;

Ritenuta la necessità di corrispondere, in favore dei lavoratori dipendenti della predetta società, la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 4, comma 21, quinto periodo, e dell'art. 9, comma 25, punto *b)*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dell'art. 52, comma 46, della legge n. 448 del 28 dicembre 2001 e del citato decreto interministeriale n. 30874 del 27 marzo 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2002 e sino al 31 dicembre 2002;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4, comma 21, quinto periodo, e dell'art. 9, comma 25, punto *b)*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dell'art. 52, comma 46, della legge n. 448 del 28 dicembre 2001 e del decreto interministeriale n. 30874 del 27 marzo 2002, registrato alla Corte dei conti in data 26 aprile 2002, registro n. 1, foglio n. 280, è concessa in favore di un massimo di 114 lavoratori interessati dipendenti dalla S.p.a. Industria Cavi Sud, Azienda Alfa Cavi TLC dal 1° settembre 1993 Pirelli Cavi, unità produttiva in Airola (Benevento), la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2002.

Art. 2.

L'erogazione del trattamento di cui al precedente art. 1 per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.

Art. 3.

La misura del trattamento straordinario di integrazione salariale prorogata con l'art. 1 è ridotta del venti per cento.

Pagamento diretto: sì.

Normativa in deroga art. 52, comma 46, legge 28 dicembre 2001, n. 448.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A06758

DECRETO 9 maggio 2002.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per art. 4, comma 21, legge n. 144/1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Agrofil, unità di Catania. (Decreto n. 31013).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, in particolare l'art. 1;

Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451, in particolare l'art. 5, comma 8;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608 ed in particolare l'art. 4, comma 21 e l'art. 9, comma 25, punto *b)*;

Visto il decreto ministeriale del 24 dicembre 1996, con il quale sono stati ripartiti gli stanziamenti previsti dal citato art. 9, comma 25, punto *b)*;

Visto l'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto l'art. 45, comma 17, lettera *e)*, della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Visto l'art. 62, comma 1, lettera *b)*, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto l'art. 1, comma 6, lettera *c)*, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346;

Visto l'art. 78, comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 52, comma 46, della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

Visto il decreto interministeriale del 27 marzo 2002, n. 30874, registrato alla Corte dei conti in data 26 aprile 2002, registro n. 1, foglio n. 280, con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2002, l'accesso al trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti da aziende già beneficiari del trattamento di cui al citato art. 4, comma 21, della legge n. 608/1996, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione del CIPE - Comitato interministeriale per la programmazione economica del 26 gennaio 1996, registrate alla Corte dei conti il 5 marzo 1996, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 62, con la quale sono stati dettati i criteri per l'applicazione dell'art. 6, comma 21, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, da ultimo reiterato dal decreto-legge n. 510/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 608/1996;

Vista l'istanza presentata dalla S.c. a r.l. Agrofil con la quale è stata richiesta la concessione del trattamento di integrazione salariale straordinaria, con decorrenza non successiva al 31 ottobre 1996, ai sensi della citata legge n. 608/1996 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i protocolli d'intesa o le intese di programma sulla reindustrializzazione stipulati dal Governo, con le regioni ovvero con le parti sociali, prima dell'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 510/1996 (3 ottobre 1996);

Visti i progetti di lavoro socialmente utile, approvati dalle competenti commissioni per l'impiego ovvero, anche in deroga all'art. 1 della legge n. 608/1996, elaborati dall'Agenzia per l'impiego e gestiti dalle aziende in questione o posti in essere in base al decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81;

Considerato che le unità produttive interessate al trattamento straordinario di integrazione salariale sono ubicate nelle aree ricomprese tra quelle di cui all'art. 1 della richiamata legge n. 236/1993;

Ritenuta la necessità di concedere la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 52, comma 46, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonché del citato decreto interministeriale n. 30874, del 27 marzo 2002, in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto *b)*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dell'art. 52, comma 46, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e del decreto interministeriale n. 30874 del 27 marzo 2002, registrato dalla Corte dei conti in data 26 aprile 2002, registro n. 1, foglio n. 280, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto direttoriale del 14 marzo 1997, con effetto dal 30 settembre 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.c. a r.l. Agrofil, con sede in Catania, unità di Catania, per un massimo di ventidue unità lavorative, per il periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2002.

Art. 2.

L'erogazione del trattamento di cui al precedente art. 1, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori ai progetti dei lavori socialmente utili.

Art. 3.

L'istanza della società è stata inoltrata alla competente direzione generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 9 febbraio 2002, come da protocollo della stessa.

Art. 4.

La misura del trattamento di cui all'art. 1 è ridotta del venti per cento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato ad erogare direttamente il trattamento straordinario di integrazione salariale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A06759

DECRETO 9 maggio 2002.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per art. 4, comma 21, legge n. 144/1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Beniconf, unità di Castrovillari. (Decreto n. 31014).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, in particolare l'art. 1;

Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451, in particolare l'art. 5, comma 8;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608 ed in particolare l'art. 4, comma 21 e l'art. 9, comma 25, punto *b)*;

Visto il decreto ministeriale del 24 dicembre 1996, con il quale sono stati ripartiti gli stanziamenti previsti dal citato art. 9, comma 25, punto *b)*;

Visto l'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto l'art. 45, comma 17, lettera *e)*, della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Visto l'art. 62, comma 1, lettera *b)*, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto l'art. 1, comma 6, lettera *c)*, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346;

Visto l'art. 78, comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 52, comma 46, della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

Visto il decreto interministeriale del 27 marzo 2002, n. 30874, registrato alla Corte dei conti in data 26 aprile 2002, registro n. 1, foglio n. 280, con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2002, l'accesso al trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti da aziende già beneficiari del trattamento di cui al citato art. 4, comma 21, della legge n. 608/1996, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione del CIPE - Comitato interministeriale per la programmazione economica del 26 gennaio 1996, registrata alla Corte dei conti il 5 marzo 1996, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 62, con la quale sono stati dettati i criteri per l'applicazione dell'art. 6, comma 21, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, da ultimo reiterato dal decreto-legge n. 510/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 608/1996;

Vista l'istanza presentata dalla S.p.a. Beniconf con la quale è stata richiesta la concessione del trattamento di integrazione salariale straordinaria, con decorrenza non successiva al 31 ottobre 1996, ai sensi della citata legge n. 608/1996 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i protocolli d'intesa o le intese di programma sulla reindustrializzazione stipulati dal Governo, con le regioni ovvero con le parti sociali, prima dell'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 510/1996 (3 ottobre 1996);

Visti i progetti di lavoro socialmente utile, approvati dalle competenti commissioni per l'impiego ovvero, anche in deroga all'art. 1 della legge n. 608/1996, elaborati dall'Agenzia per l'impiego e gestiti dalle aziende in questione o posti in essere in base al decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81;

Considerato che le unità produttive interessate al trattamento straordinario di integrazione salariale sono ubicate nelle aree ricomprese tra quelle di cui all'art. 1 della richiamata legge n. 236/1993;

Ritenuta la necessità di concedere la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 52, comma 46, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonché del citato decreto interministeriale n. 30874, del 27 marzo 2002, in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto *b)*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dell'art. 52, comma 46, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e del decreto interministeriale n. 30874 del 27 marzo 2002, registrato dalla Corte dei conti in data 26 aprile 2002, registro n. 1, foglio n. 280, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto direttoriale del 17 aprile 1997, con effetto dal 26 aprile 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Beniconf, con sede in Castrovillari (Cosenza), unità di Castrovillari (Cosenza), per un massimo di sette unità lavorative, per il periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2002.

Art. 2.

L'erogazione del trattamento di cui al precedente art. 1, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori ai progetti dei lavori socialmente utili.

Art. 3.

L'istanza della società è stata inoltrata alla competente direzione generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 3 maggio 2002, come da protocollo della stessa.

Art. 4.

La misura del trattamento di cui all'art. 1 è ridotta del venti per cento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato ad erogare direttamente il trattamento straordinario di integrazione salariale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A06760

DECRETO 13 maggio 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Keyes Italiana, unità di Fiumefreddo di Sicilia. (Decreto n. 31030).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6 del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4 dell'art. 6 del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della società S.p.a. Keyes Italiana inoltrata presso la competente direzione generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, come da protocollo della stessa, in data 25 marzo 2002, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarieta cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 13 marzo 2002 stabilisce per un periodo di dodici mesi, decorrente dal 18 marzo 2002, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali, come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore industria applicato, a 30,00 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a cinquantacinque unità su organico complessivo di cinquantasei unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 18 marzo 2002 al 17 marzo 2003, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Keyes Italiana con sede in Fiumefreddo di Sicilia (Catania), unità di Fiumefreddo di Sicilia (Catania), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30,00 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a cinquantacinque unità, su un organico complessivo di cinquantasei unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Keyes Italiana, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 maggio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A06868

DECRETO 13 maggio 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Componenti Presse, unità di Grugliasco. (Decreto n. 31031).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E DEGLI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6 del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della società S.p.a. Componenti Presse inoltrata presso il compente ufficio regionale del lavoro e M.O., come da protocollo dello stesso, in data 21 febbraio 2002, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4 dell'art. 6 del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Visto il decreto ministeriale del 23 dicembre 1994 relativo alla disciplina — nelle unità produttive interessate da contratti di solidarietà e da programmi di cassa integrazione guadagni straordinaria — del cumulo dei due distinti benefici ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 2 gennaio 2002 stabilisce per un periodo di dodici mesi, decorrente dal 7 gennaio 2002, la riduzione massima dell' orario di lavoro da 40 ore settimanali come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore metalmeccanico applicato, a 20,00 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a centottantasette unità, su organico complessivo di centonovantacinque unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Considerato altresì che la società sopracitata, unità di Grugliasco (Torino), è interessata da un programma di cassa integrazione guadagni straordinaria, ai sensi dell'art. 1, legge n. 223/1991, per crisi aziendale, decorrente dal 13 marzo 2001, per cui i lavoratori sono stati posti in C.I.G.S.;

Acquisito il prescritto parere;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 7 gennaio 2002 al 6 gennaio 2003, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Componenti Presse, con sede in Grugliasco (Torino), unità di Grugliasco (Torino), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20,00 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a centottantasette unità su organico complessivo di centonovantacinque unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Componenti Presse, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Art. 3.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui ai precedenti articoli 1 e 2, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *c)*, del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 maggio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A06869

DECRETO 13 maggio 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. DAGG Moda, unità di Monteroni. (Decreto n. 31032).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista la sentenza n. 726/2 del 20 novembre 2001 pronunciata dal tribunale di Lecce che ha dichiarato il fallimento della S.r.l. DAGG Moda;

Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 20 novembre 2001;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. DAGG Moda, sede in Monteroni di Lecce (Lecce), unità di Monteroni (Lecce), per un massimo di 36 unità lavorative, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 20 novembre 2001 al 19 novembre 2002.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 maggio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A06870

DECRETO 20 maggio 2002.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Mediterranea a r.l.», in Bari.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, l'Autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'Autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio della Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, attualmente Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996, attualmente Direzione generale per gli enti cooperativi;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 9 febbraio 2002 relativo all'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante l'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 2002;

Decreta:

La società cooperativa edilizia «Mediterranea» a r.l., con sede in Bari, posizione n. 2398/127715, costituita per rogito del notaio dott. Corrado Magarelli in data 15 settembre 1973, repertorio n. 49052, registro imprese n. 7451, omologata dal Tribunale di Bari, è sciolta di diritto senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 20 maggio 2002

Il dirigente: BALDI

02A07837

DECRETO 20 maggio 2002.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Ed. S. Raffaele II a r.l.», in Bari.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, l'Autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'Autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio della Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, attualmente Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996, attualmente Direzione generale per gli enti cooperativi;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 21 settembre 2000 e successivi accertamenti del 16 ottobre 2001 e del 9 gennaio 2002 relativi all'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante l'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 2002;

Decreta:

La società cooperativa edilizia «Ed. S. Raffaele II» a r.l., con sede in Bari, pos. n. 1840/109093 costituita per rogito del notaio dott. Mario Scialpi in data 27 settembre 1969, repertorio n. 13009, registro imprese n. 6181, omologata dal Tribunale di Bari, è sciolta di diritto senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 20 maggio 2002

Il dirigente: BALDI

02A07838

DECRETO 20 maggio 2002.

Sostituzione di un membro effettivo in rappresentanza dei datori di lavoro in seno alla seconda commissione di conciliazione.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI ROMA

A seguito del decreto n. 22 del 22 novembre 2000 con cui si è provveduto alla nomina del rag. Mattei Adamo quale membro effettivo in rappresentanza dei datori di lavoro in seno alla seconda commissione di conciliazione, di cui all'art. 410 della legge n. 533 dell'11 agosto 1973;

Vista la nota prot. n. 868 cs.lp del 17 maggio 2002 con cui l'Unione degli industriali di Roma ha segnalato il nominativo del dott. Paolo Bellagamba per la relativa sostituzione;

Considerato che si deve provvedere all'integrazione della commissione stessa;

Decreta:

Il dott. Paolo Bellagamba, domiciliato per la carica presso l'Unione degli Industriali di Roma - Area lavoro e affari sociali - via Po n. 19 - 00198 Roma - fax 06/8554678 e tel. 06/84499352, viene nominato membro effettivo in rappresentanza dei datori di lavoro in seno alla seconda commissione di conciliazione, in sostituzione rispettivamente del rag. Adamo Mattei.

Roma, 20 maggio 2002

Il direttore provinciale: CELA

02A07865

DECRETO 29 maggio 2002.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Bari Express a r.l.», in Noicattaro.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto il verbale di assemblea straordinaria del 29 aprile 1999 con il quale, ai sensi dell'art. 2448 del codice civile, la società cooperativa «Bari Express a r.l.», con sede in Noicattaro, è stata sciolta e il sig. Stamellutti Giovanni è stato nominato liquidatore;

Ravvisata la necessità di sostituire il predetto liquidatore a causa della indisponibilità del medesimo agli accertamenti ispettivi, nonostante ripetuti inviti formali;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla sostituzione del predetto liquidatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 19 dicembre 2000;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive;

Visto il parere favorevole ed unanime del Comitato centrale per le cooperative espresso in data 5 marzo 2002, pervenuto il 22 aprile 2002, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, attualmente Ministero delle attività produttive;

Decreta:

Il dott. Buttaro Giuseppe, nato a Roma il 9 marzo 1960 e residente in Bari alla via A. Gimma n. 62, è nominato liquidatore della società cooperativa «Bari Express a r.l.», con sede in Noicattaro, costituita in data 27 marzo 1996 per rogito del notaio dott. Giovanni Colletti, registro imprese n. 147552/97, già posta in liquidazione ex art. 2448 del codice civile dal 29 aprile 1999, in sostituzione del sig. Stamellutti Giovanni.

Il compenso ed il rimborso delle spese, nel caso la procedura risulti senza attivo o con attivo insufficiente, è a carico dello Stato.

Bari, 29 maggio 2002

Il dirigente: BALDI

02A07836

DECRETO 29 maggio 2002.

Sostituzione di un componente effettivo in seno al Comitato provinciale I.N.P.S. di Piacenza, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI PIACENZA

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88, concernente la ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il decreto n. 27/02 del 12 aprile 2002, del direttore della direzione provinciale del lavoro di Piacenza, con il quale è stato ricostituito il Comitato provinciale INPS di Piacenza.

Vista la lettera del 28 maggio 2002 di dimissione presentata dal sig. Mori Cesare, componente effettivo in rappresentanza dei lavoratori dipendenti, designato dalla CGIL;

Ritenuta la necessità di dover provvedere a tale sostituzione;

Vista la lettera del 28 maggio 2002, con la quale la CGIL di Piacenza ha designato quale rappresentante effettivo, in seno alla predetta Commissione, il sig. Danese Sergio, in sostituzione del predetto sig. Mori Cesare;

Decreta:

Il sig. Danese Sergio è nominato componente effettivo in seno al Comitato provinciale INPS di Piacenza, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti, in sostituzione del sig. Mori Cesare, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Piacenza, 29 maggio 2002

Il direttore provinciale: MARCO

02A07866

DECRETO 30 maggio 2002.

Nomina dei rappresentanti per la composizione della speciale commissione degli artigiani in seno al Comitato provinciale I.N.P.S. di Modena.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI MODENA

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88, di ristrutturazione dell'Istituto nazionale e della previdenza sociale che stabilisce anche la nuova composizione dei comitati provinciali;

Visto in particolare l'art. 46 della predetta legge n. 88/1989, che al terzo comma prevede le 3 speciali commissioni del comitato provinciale per l'esame dei ricorsi concernenti le prestazioni delle gestioni dei lavoratori autonomi e le prestazioni di maternità per tali lavoratori, e che pertanto si deve provvedere a nominare i 4 membri previsti per ciascuna di dette commissioni;

Visto il proprio decreto n. 16 datato 30 maggio 2002 di ricostituzione del nuovo comitato I.N.P.S. di Modena nella composizione stabilita dall'art. 44 della legge n. 88/1989;

Visto l'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

Considerato che, in base ai dati acquisiti sulla consistenze delle associazioni dei lavoratori autonomi-artigiani, operanti nella provincia, sono state individuate quelle maggiormente rappresentative, risultando per le altre una minore rappresentatività;

Tenuto conto delle designazioni pervenute dalle associazioni della categoria;

Decreta:

Come di seguito specificato sono nominati i rappresentanti delle categorie interessate, previsti per la composizione della speciale commissione degli artigiani - in seno al Comitato provinciale I.N.P.S. di Modena, di cui al terzo comma, art. 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

sig. Luca Fiorentini e sig. Gianluca Levratti, designati dalla Confartigianato LAPAM - Libero Artigiano e Piccole Aziende Modenesi;

sig. Ivan Masoni e sig. Armando Cassanelli, designati dalla C.N.A. - Confederazione Nazionale dell'Artigianato, Associazione Provinciale di Modena.

Della commissione fanno parte inoltre i sotto indicati membri di diritto:

il rappresentante in seno al Comitato I.N.P.S. dei lavoratori autonomi-artigiani sig. Pignatti Davide, Presidente della commissione;

il direttore *pro-tempore* della Direzione provinciale del lavoro di Modena;

il direttore *pro-tempore* del Dipartimento provinciale del Ministero dell'economia e delle finanze di Modena;

il direttore *pro-tempore* della sede di Modena dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Detti componenti svolgeranno le loro funzioni per tutta la durata del Comitato provinciale I.N.P.S., ricostituito con il decreto n. 16 del 30 maggio 2002.

Modena, 30 maggio 2002

Il direttore provinciale: MASSI

02A07862

DECRETO 30 maggio 2002.

Ricostituzione del Comitato provinciale I.N.P.S. di Modena.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI MODENA

Visti gli articoli 1, 34 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88, concernente la ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Viste la circolare n. 31/89 del 14 aprile 1989 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale applicativa delle leggi sopracitate e la successiva nota del 26 giugno 1990, concernente l'applicazione degli articoli 44 e 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

Considerato che il precedente decreto dello scrivente n. 3/7553 del 28 aprile 1998 di costituzione del Comitato provinciale I.N.P.S. di Modena scaduto il 19 maggio 2002, per decorso quadriennio della durata in carica del Comitato stesso;

Visti gli articoli 3 e 4 della legge 15 luglio 1994, n. 444, sulla disciplina di proroga degli organi collegiali;

Considerata l'esigenza per la composizione e per la presidenza delle speciali commissioni di cui all'art. 46 della legge n. 88/1989 venga assicurata la presenza dei componenti designati dalle organizzazioni ed associazioni dei lavoratori autonomi più rappresentative a livello provinciale;

Rilevato che dai dati forniti dalla Camera di commercio di Modena, integrati da quelli forniti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale di Modena si può desumere, quale riferimento per la ripartizione dei membri da assegnare settorialmente alle associazioni dei lavoratori dipendenti e da quelli dei datori di lavoro, l'evidente preponderanza dei settori economici dell'industria, dell'artigianato e del terziario, comprendente, quest'ultimo, oltre alle attività commerciali, anche quelle di produzione, intermediazione e prestazione dei servizi, anche finanziari, così come previsto dall'art. 49, lettera *d)* della legge n. 88/1989;

Rilevato inoltre, con le stesse modalità di cui al precedente capoverso, che, per quanto riguarda i lavoratori autonomi, i settori economici aventi, nella provincia di Modena, maggiore importanza rispetto ad altri sono quelli dell'artigianato, del commercio e servizi e dell'agricoltura, riferito quest'ultimo ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni;

Individuate nell'ambito dei settori economici aventi nella provincia di Modena maggiore importanza come datori di lavoro, le associazioni ed organizzazioni sindacali in possesso nei settori in parola, di un maggior grado di rappresentatività;

Considerato, per quanto riguarda i lavoratori autonomi, che per il settore agricolo non può accogliersi l'istanza presentata congiuntamente da tre associazioni di categoria ai fini della valutazione di una loro maggiore rappresentatività basata sui relativi indici considerati unitariamente, in quanto tale raggruppamento, costituito ai soli fini della designazione di un rappresentante nel Comitato provinciale I.N.P.S. (e quindi carente di atto costitutivo o statuto) non può configurarsi come nuova ed autonoma associazione di categoria, per cui, anche secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato, il grado di rappresentatività deve essere valutato per ciascuna singola associazione, al fine di scegliere l'organizzazione che esprime una maggiore presenza nella categoria;

Individuate quindi con le stesse modalità di cui al precedente capoverso le associazioni ed organizzazioni dei lavoratori autonomi aventi un maggior grado di rappresentatività nell'ambito dei settori economici nei quali maggiore è la loro presenza;

Considerato che il giudizio sul grado di rappresentatività sul piano provinciale di tutte le organizzazioni sindacali — a ciascuna delle quali è stato inviato regolare atto di interpello — si è formato sulla base dei seguenti criteri di valutazione (i primi tre dei quali richiamati nella sentenza del Consiglio di Stato n. 191

del 24 giugno 1975), considerati alla luce sia dell'apprezzabile consistenza di ciascuno di essi, sia della loro effettiva concorrenza:

a) consistenza numerica dei soggetti rappresentati rilevata, stante la mancata attuazione legislativa dell'art. 39 della Costituzione, sulla base dei dati forniti dalle singole organizzazioni sindacali;

b) ampiezza e diffusione nella provincia delle strutture organizzative di ciascuna organizzazione sindacale;

c) partecipazione alla formazione e stipulazione di contratti e accordi collettivi di lavoro, nonché alla risoluzione di vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro;

d) pluralismo rappresentativo contemperato con l'effettivo sviluppo a livello locale dei diversi settori economici di attività della provincia;

e) partecipazione ad altri organismi collegiali operanti nella provincia;

Considerato che, con riferimento al solo settore agricolo è stato individuato un ulteriore elemento di valutazione riguardante la presentazione alla Direzione provinciale del lavoro delle istanze per lavoro stagionale dei cittadini extracomunitari da parte delle organizzazioni di categoria per conto dei loro associati, così come previsto dall'art. 24 del testo unico n. 286/1998;

Visti gli elementi prodotti dalle predette associazioni ed organizzazioni e quelli accertati direttamente d'ufficio;

Rilevato che sulla base dei sopracitati criteri sono risultate maggiormente rappresentative ai fini delle nomine dei componenti del Comitato provinciale I.N.P.S. di Modena, per la durata prevista dalla normativa, le seguenti organizzazioni sindacali provinciali;

1) per i lavoratori dipendenti (tenuto conto che l'organizzazione sindacale dei lavoratori U.G.L., pur debitamente interpellata con nota raccomandata a.r., non ha fornito riscontro e che, per altro verso, le organizzazioni sindacali CONFSAL ha fornito dati da cui risulta un grado di rappresentatività di minore rilievo):

C.G.I.L.;

C.I.S.L.;

U.I.L.

2) per i datori di lavoro:

Associazioni degli industriali;

Confartigianato LAPAM;

Lega prov.le coop.ve e mutue, cui aderiscono organismi operanti nei comparti della grande distribuzione, del facchinaggio, della vigilanza, dell'assicurazione, del credito, nonché nelle altre attività ausiliarie dei servizi;

3) per i lavoratori autonomi:

Confederazione nazionale artigianato - CNA;

Ascom Confcommercio;

Federazione provinciale coltivatori diretti;

Ritenuto che l'assegnazione del numero dei rappresentanti a ciascuna delle organizzazioni sindacali individuate come maggiormente rappresentative non possa prescindersi, nei limiti della disponibilità dei posti esistenti, tanto dal maggior peso rappresentativo rilevato nell'ambito provinciale quanto dal principio del pluralismo rappresentativo;

Viste le designazioni pervenute dalle associazioni e dalle organizzazioni sindacali cui sono state richieste;

Vista la designazione pervenuta dalla C.I.D.A. il cui rappresentante fa parte di diritto della componente dei rappresentanti dei lavoratori dipendenti;

Considerato che, ai sensi del citato art. 44, primo comma della citata legge n. 88/1989, fanno parte di diritto il direttore *pro-tempore* della locale Ragioneria Provinciale dello Stato ed il direttore *pro-tempore* della sede provinciale dell'Istituto nazionale e della previdenza sociale;

Decreta:

Art. 1.

Dalla data del presente decreto, il Comitato provinciale della sede di Modena dell'Istituto nazionale della previdenza sociale è ricostituito, per il quadriennio 2002-2006, con la seguente composizione:

sig.ra Lorenzoni Roberta, sig. Malavasi Renzo, sig.ra Bonacini Silvana, sig. Galvani Giuseppe, sig.ra Bertani Paola, sig. Mediani Piersecondo, sig. Ghedini Giancarlo, sig. Maselli Vasco, sig. Orlandi Oscar, sig. Rovatti Ennio, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti;

sig. Adani Tiziano, in rappresentanza dei dirigenti di azienda;

sig. Gagliani Caputo Guido, dott. Fiorentini Luca, dott. Florillo Fernando, in rappresentanza dei datori di lavoro;

sig. Tellia Matteo (coltivatori diretti-coloni e mezzadri), sig. Pignatti Davide (artigiani), sig. Torquati Saverio (esercenti attività commerciali), in rappresentanza dei lavoratori autonomi;

il direttore *pro-tempore* della sede di Modena dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

il direttore della direzione provinciale del lavoro di Modena;

il direttore *pro-tempore* del Dipartimento provinciale del Ministero dell'economia e delle finanze di Modena.

Art. 2.

Ai sensi del secondo comma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, il sig. Orlandi Oscar quale membro più anziano di età del comitato di cui al precedente art. 1, provvederà alla convocazione del medesimo per la seduta di insediamento entro quindici giorni dalla data del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 31 comma 3, legge n. 340/2000.

Lo stesso è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 5 della legge n. 444/1994.

Modena, 30 maggio 2002

Il direttore provinciale: MASSI

02A07863

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

COMITATO NAZIONALE DI PARITÀ E PARI OPPORTUNITÀ NEL LAVORO

PROVVEDIMENTO 7 giugno 2002.

Programma-obiettivo per la promozione della presenza femminile nei livelli, nei ruoli e nelle posizioni di responsabilità all'interno delle organizzazioni e per rendere le stesse più vicine alle donne.

IL PRESIDENTE

DEL COMITATO NAZIONALE DI PARITÀ E PARI OPPORTUNITÀ NEL LAVORO

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 15 aprile 1991, concernente «Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro»;

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 18 luglio 2000, concernente «Disciplina dell'attività delle consigliere e dei consiglieri di parità e disposizioni in materia di azioni positive, a norma dell'art. 47 della legge 17 maggio 1999, n. 144»;

Visto in particolare l'art. 7, primo comma, sostitutivo dell'art. 2, primo comma, della legge 10 aprile 1991, n. 125, nel quale si prevede che a partire dal 1° ottobre ed entro il 30 novembre di ogni anno i datori di lavoro pubblici e privati, i centri di formazione professionale accreditati, le associazioni, le organizzazioni sindacali nazionali e territoriali, possono richiedere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di essere ammessi al rimborso totale o parziale di oneri finanziari connessi all'attuazione di progetti di azioni positive;

Visto l'art. 7, secondo comma del suddetto decreto legislativo, che modifica l'art. 6, primo comma, lettera *c)*, della legge citata, nel quale si stabilisce che il Comitato formuli entro il 31 maggio di ogni anno un programma obiettivo nel quale vengano indicate le tipologie di progetti di azioni positive che intende promuovere, i soggetti ammessi per le singole tipologie e i criteri di valutazione;

Visto il decreto interministeriale 15 marzo 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 9 giugno 2001, concernente «Disciplina delle modalità di finanziamento dei progetti di azioni positive per la parità uomo-donna nel lavoro di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125»;

Considerato che le caratteristiche del programma obiettivo riguardano:

un investimento qualitativo su un numero più limitato di progetti di azioni positive;

la ripresa di azioni positive all'interno delle aziende e delle organizzazioni rivolte alle donne entrate in questi ultimi anni nel mondo del lavoro;

la promozione di azioni positive nell'ambito di interventi di sviluppo locale e derivanti dalla programmazione negoziata;

Considerato che per quanto riguarda gli aspetti di qualità e la necessaria ottica di genere è necessario incidere sui fattori che creano condizioni di disparità al fine di eliminarli per favorire l'ingresso, la permanenza e l'avanzamento professionale delle donne attraverso:

azioni di sistema che tengano conto del complesso contesto in cui le donne agiscono;

azioni intensive che continuino nel tempo;

azioni innovative rispetto agli obiettivi che si vogliono perseguire,

il Comitato nazionale di parità e pari opportunità nel lavoro, formula:

per il 2002 il programma-obiettivo «Per la promozione della presenza femminile nei livelli, nei ruoli e nelle posizioni di responsabilità all'interno delle organizzazioni e per rendere le stesse più vicine alle donne.

Si tratta di azioni positive che hanno l'obiettivo di:

1) promuovere la presenza delle donne nei ruoli di vertice e decisionali;

2) modificare l'organizzazione del lavoro per promuovere le donne nei livelli, nei ruoli e nelle posizioni di responsabilità attraverso l'adozione di strategie basate sulla valorizzazione delle competenze femminili e sulla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;

3) sperimentare processi di desegregazione delle lavoratrici a tempo parziale e/o impegnate nei lavori atipici, sia attraverso percorsi formativi professionalizzanti che comprendano il bilancio delle competenze, sia con l'introduzione di modelli organizzativi inclusivi;

4) consolidare imprese femminili (titolarità e/o prevalenza femminile nella compagine societaria) attraverso:

studi di fattibilità per lo sviluppo di nuovi prodotti, servizi e mercati;

azioni di mentoring, di supporto e accompagnamento al ruolo di imprenditrice;

formazione altamente professionalizzante rivolta alla titolare o alla compagine societaria;

5) promuovere le pari opportunità attraverso l'attuazione di progetti integrati concordati da almeno tre soggetti: un'associazione con specializzazione di genere, un'organizzazione sindacale o datoriale o ordine professionale, un ente pubblico. Tali progetti potranno prevedere anche azioni di informazione, sensibilizzazione, diffusione di buone prassi e strategie di implementazione di Gender Mainstreaming.

Destinatarie/destinatari delle azioni sono disoccupate/disoccupati, inoccupate/inoccupati, occupate/occupati, iscritte/iscritti, associate/associati.

I soggetti finanziabili sono i datori di lavoro pubblici e privati, le cooperative e i loro consorzi, i centri di formazione professionale accreditati, le organizzazioni sindacali nazionali e territoriali, le associazioni di varia natura.

La durata massima dei progetti non potrà essere superiore a ventiquattro mesi.

Nella valutazione dei progetti si terrà conto dei seguenti criteri:

trasversalità rispetto alle politiche organizzative;

capacità di produrre effetti di sistema;

qualità e logica progettuale;

efficacia delle azioni;

congruità economico-finanziaria;

competenze specifiche documentate del personale impegnato nei progetti (in particolare formatori e mentor), rilevabili dai curricula allegati;

congruità e specificità degli studi di fattibilità;

definizione delle competenze in entrata e in uscita nei processi formativi.

Roma, 7 giugno 2002

Il presidente del Comitato: MARONI

02A07858

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 29 maggio 2002.

Divieto di vendita dei prodotti omeopatici contenenti Kava-Kava.

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE
REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni ed integrazioni con particolare riferimento all'art. 14, comma 5 e all'art. 25, comma 8;

Tenuto conto del provvedimento di sospensione n. 800.5/SQ. M977/13404, emanato dallo scrivente ufficio per tutti i prodotti di libera vendita ad uso erboristico contenenti Kava-Kava, sulla base della nota inviata da «Medicines Control Agency» (UK);

Viste le decisioni adottate in alcuni Paesi della Comunità europea, concernenti la sospensione della commercializzazione di prodotti omeopatici contenenti Kava-Kava con diluizioni inferiori a 5 CH;

Ravvisata, pertanto, la necessità di dover adottare, cautelativamente, a tutela della salute pubblica, provvedimenti restrittivi anche per i prodotti omeopatici contenenti Kava-Kava con diluizioni inferiori a 5 CH;

Decreta:

Per le motivazioni in premessa esplicitate, è vietata con decorrenza immediata la vendita di prodotti omeopatici contenenti Kava-Kava con diluizioni inferiori a 5 CH.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 maggio 2002

Il dirigente: GUARINO

02A07856

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE 29 maggio 2002.

Determinazione integrativa della determinazione n. 16/23 del 5 dicembre 2001 in ordine a «Requisiti per la partecipazione alle gare di appalto e di concessione di lavori pubblici». (Determinazione n. 10/2002).

IL CONSIGLIO

Con la determinazione n. 16/23 del 5 dicembre 2001, questa Autorità, in risposta a richieste di chiarimenti da parte di alcune stazioni appaltanti e nell'intento di far conseguire un'interpretazione uniforme delle norme, ha dato indicazioni in merito al contenuto di quelle, unitariamente e coerentemente interpretate, relative ai requisiti occorrenti alle imprese per la partecipazione alle gare di appalto e di concessione dei lavori pubblici e la stipulazione dei relativi contratti. Nella determinazione indicata è stata data risposta anche a possibili dubbi interpretativi in ordine ai comportamenti delle stazioni appaltanti riguardanti concrete fattispecie specificamente individuate; e sono state inoltre indicate linee operative cui intendeva attenersi l'Autorità nella definizione dell'organizzazione del casellario informatico delle imprese qualificate, al fine di renderlo coerente con le norme e garantire in pieno la finalità di pubblicità e trasparenza cui esso è preordinato.

Successivamente, tuttavia, sono stati formulati ulteriori quesiti da parte di altre stazioni appaltanti in ordine all'individuazione ed all'accertamento dei requisiti occorrenti per la partecipazione alle gare di appalto ed alle conseguenze del mancato riscontro degli stessi, ed in particolare ai comportamenti da tenere nei confronti delle imprese le cui autodichiarazioni circa il possesso dei requisiti medesimi, rese nella domanda di partecipazione alle gare, non trovano riscontro nelle disposte verifiche e relativi accertamenti; il che rende opportuno fornire ulteriori precisazioni in merito al problema in esame ribadendo, innanzitutto, che gli affi-

damenti relativi all'esecuzione dei lavori pubblici possono essere disposti esclusivamente in favore di soggetti in possesso di predefiniti ed accertati requisiti di tipo economico-finanziario e tecnico-organizzativo i quali siano, altresì, moralmente e professionalmente affidabili, e che funzionale alla pubblicizzazione dei dati incidenti su tali requisiti è l'Osservatorio dei lavori pubblici istituito presso l'Autorità per vigilanza sui lavori pubblici.

Va ribadito, poi, che, per le gare di appalto di importo superiore a 150.000 euro, l'accertamento relativo al possesso dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria è demandato a soggetti terzi (Soa) rispetto alle stazioni appaltanti, appositamente autorizzati ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34. Soggetti i quali, non si limitano a certificare l'idoneità tecnica dell'impresa, cui è strettamente correlata l'attestazione di qualificazione da essi rilasciata, dal momento che, per il rilascio dell'attestazione medesima, verificano anche che non ricorrano situazioni, a quella data, di incompatibilità morale e professionale che precludono la partecipazione alle gare e quali specificamente elencate dall'art. 17 del detto decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000. Con il rilievo ulteriore che il legittimo conseguimento dell'attestazione di qualificazione importa una presunzione di idoneità dell'impresa implicante una generale capacità giuridica della stessa alla stipulazione dei contratti di appalto e di concessione dei lavori pubblici, sia pure limitata alla durata triennale dell'efficacia dell'attestazione. E di tale idoneità è data divulgazione attraverso l'iscrizione dell'impresa qualificata nel relativo registro informatico istituito presso l'Osservatorio per i lavori pubblici ai sensi degli articoli 11 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000. Iscrizione che è disposta sulla base di informazioni direttamente fornite dalle Soa dopo il rilascio dell'attestazione di qualificazione e previa validazione da parte dell'Autorità dei dati trasmessi in via informatica con quelli contenuti nei documenti inviati contestualmente in via cartacea; e sulla quale iscrizione l'Autorità ha ritenuto di poter intervenire, con le necessarie annotazioni, esclusivamente nel caso in cui le Soa medesime non apportino le dovute modifiche alle attestazioni rilasciate conseguenti alla constatazione successiva al suo rilascio di fatti e circostanze i quali fanno ritenere che la stessa è stata conseguita irregolarmente per quanto riguarda categorie e classifiche, ovvero nella mancanza dei previsti necessari presupposti di tipo oggettivo e soggettivo.

Per le tipologie di gare in esame, quindi, le stazioni appaltanti «non possono richiedere ai concorrenti la dimostrazione della qualificazione con modalità, procedure e contenuti diversi» da quelle indicate in detto decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 e nella considerazione che «l'attestazione di qualificazione (ove legittimamente conseguita) rilasciata a norma del regolamento (medesimo) è sufficiente per la dimostrazione dell'esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria» (art. 1, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica indicato). Unica eccezione è prevista per i bandi di gara relativi ad appalti di «importo a base di gara superiore ad euro 20.658.276 (40 miliardi di lire)» e «per le imprese stabilite in altri Stati aderenti all'Unione europea» (art. 3, comma 6 e 7, detto regolamento). Per le gare di appalto relative a lavori di importo pari o inferiore a 150.000 euro, invece, la verifica relativa al possesso dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria oltre che di quelli soggettivi, ove l'impresa non abbia già conseguito l'attestazione di qualificazione, spetta direttamente alle stazioni appaltanti le quali, tuttavia, dovranno provvedervi con le medesime modalità previste dal regolamento indicato per società organismi di attestazione e di cui ai titoli III e IV del regolamento medesimo. In base alle considerazioni svolte precedentemente, va, quindi, ulteriormente ribadito che, relativamente ai requisiti di idoneità tecnica e finanziaria, ove l'impresa concorrente sia in possesso di attestazione di qualificazione, non è consentita alle stazioni appaltanti alcuna possibilità di pretendere alcuna ulteriore documentazione per la comprova del requisito richiesto.

Tuttavia, il possesso dell'attestazione di qualificazione, se è sufficiente alla dimostrazione dei requisiti di idoneità tecnica ed economica del concorrente, non basta a far ritenere provato l'ulteriore requisito di idoneità morale e professionale dell'imprenditore che, oltre che alla data del rilascio dell'attestazione di qualificazione, deve permanere sino alla data di stipulazione del contratto. Tale idoneità si ricollega al mancato verificarsi di fatti e circostanze suscettibili di continua modificazione e la cui insussistenza va verificata dinamicamente in occasione anche di ogni singola gara secondo i criteri indicati dall'art. 75 del regolamento 21 dicembre 1999, n. 554, quale introdotto dal decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 2000, n. 412. Da tenere presente, poi, che il casellario informatico delle imprese qualificate è funzionale alla pubblicizzazione anche di tali specifici dati che sono anch'essi, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, trasmessi dalle stazioni appaltanti ed ai sensi del successivo comma 4 del medesimo articolo, messi «a disposizione di tutte le stazioni appaltanti per l'individuazione delle imprese nei cui confronti sussistono cause di esclusione dalle procedure di affidamento di lavori pubblici».

Ribadite dette considerazioni di carattere generale e passando all'esame più specifico dei quesiti formulati, va altresì rilevato che, ai sensi dell'art. 27, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, nel casellario informatico delle imprese qualificate vanno, tra l'altro, inseriti: gli «eventuali provvedimenti di esclusione dalle gare ai sensi dell'art. 8, comma 7, della legge adottati dalle stazioni appaltanti» (lettera *r*) e le «eventuali falsità nelle dichiarazioni rese in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, accertate in esito alla procedura di cui all'art. 10, comma 1-*quater* della legge» (lettera *s*). Va rilevato, poi, che in base al disposto di cui al più volte richiamato art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, tra le ipotesi che precludono la partecipazione alle gare di appalto, vi è quella relativa al fatto di avere, nell'anno antecedente la data di pubblicazione

del bando di gara, reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara «risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei lavori pubblici» (lettera *h*). Ed in proposito va precisato che l'indicazione del dato di cui all'art. 75, comma 1, lettera *h)*, del detto decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 nella fase di avvio del casellario informatico delle imprese qualificate, va ugualmente inserita anche dopo la scadenza dell'anno successivo alla data in cui è stata resa la falsa dichiarazione assumendo lo stesso rilevanza con riferimento alle gare indette entro l'anno e per le quali non sia stato ancora stipulato il relativo contratto.

Quanto detto in precedenza consente di ritenere, poi, che vi sia l'obbligo per le stazioni appaltanti di comunicare all'Autorità di vigilanza, affinché ne venga fatta annotazione nel casellario delle imprese qualificate, di entrambe le indicate ipotesi di falsa dichiarazione; obbligo, peraltro, che, per quanto riguarda la segnalazione delle false dichiarazioni in ordine ai requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativi, trova anche specifica enunciazione nell'art. 10, comma 1-*quater*, della legge n. 109/1994 indicata. Dalle dette norme si rileva, inoltre, ai sensi dell'art. 8, comma 7, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, indipendentemente dalla iscrizione del dato nel casellario informatico, la sussistenza in capo alle stazioni appaltanti del potere di esclusione dalle successive gare da esse indette, e per un periodo compreso tra tre e sei mesi, delle imprese nei cui confronti sia stata adottata la sanzione dell'esclusione per false dichiarazioni in merito ai requisiti di carattere generale, laddove, invece, per le altre stazioni appaltanti, perché possa applicarsi tale sanzione occorre attendere che il dato risulti annotato nel casellario informatico delle imprese.

Sulla base delle svolte considerazioni si può, pertanto, concludere che le stazioni appaltanti, come già indicato nei bandi tipo pubblicati nel supplemento ordinario n. 18 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 28 gennaio 2002, dopo aver verificato sulla base della documentazione contenuta nelle offerte, il rispetto:

a) della completezza e della correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso negativo provvedendo ad escluderle dalla gara;

b) dell'assenza di offerte di concorrenti che sono fra di loro in situazione di controllo ed in caso positivo provvedendo ad escluderli entrambi dalla gara;

c) del divieto per i consorziati — per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 10, comma 1, lettere *b)* e *c)*, della legge n. 109/1994, e successive modificazioni hanno indicato che concorrono — di presentare offerte in qualsiasi altra forma ed in caso positivo provvedendo ad escludere il consorziato dalla gara;

debbono procedere, sulla base delle dichiarazioni presentate dai concorrenti, delle certificazioni dagli stessi prodotte e dai riscontri rilevabili dai dati eventualmente presenti nel casellario delle imprese qualificate istituito presso l'Autorità di vigilanza dei lavori pubblici, ad una immediata verifica circa il permanere, al fine dell'ammissione alla gara, del possesso dei requisiti d'ordine generale da parte dei concorrenti nonché, per le gare di importo inferiore a euro 150.000, alla verifica anche del possesso dei requisiti di cui all'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, da parte dei concorrenti che non possiedono l'attestazione di qualificazione.

Con riferimento, poi, ai requisiti d'ordine generale, dal momento che l'assenza nel casellario delle imprese qualificate di indicazioni di preclusione alla partecipazione alle gare di appalto non costituisce prova assoluta circa la non sussistenza di cause di esclusione dalle stesse, le stazioni appaltanti, ove lo ritengano necessario, possono effettuare, ulteriori verifiche della veridicità delle dichiarazioni rese dai concorrenti. Il controllo deve essere effettuato senza che, ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ne derivi un aggravio probatorio per i concorrenti, e, pertanto, richiedendo direttamente agli uffici che ne sono in possesso (tribunali, prefetture, Inps, Inail, casse edili, uffici finanziari, camera di commercio, ecc.) le relative certificazioni. I concorrenti le cui dichiarazioni devono essere verificate possono essere individuati con sorteggio oppure secondo criteri discrezionali. I criteri da applicare per la verifica sono stabiliti dalle stazioni appaltanti tenendo anche conto delle considerazioni ed indicazioni fornite dall'Autorità nella citata determinazione n. 16/23 del 2001 che comunque vanno ritenute di massima e non esaustive.

Qualora dalle verifiche effettuate non risulti, a giudizio della stazione appaltante, confermato il possesso dei requisiti d'ordine generale, oppure, con riferimento alle gare di importo inferiore a euro 150.000 per i concorrenti che non posseggono l'attestazione di qualificazione, confermato il possesso dei requisiti di cui all'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, la stazione appaltante stessa procede all'esclusione dalla gara dei concorrenti ed alla conseguente escussione della cauzione provvisoria nonché a segnalare, ai sensi dell'art. 10, comma 1-*quater* della legge n. 109/1994 e successive modificazioni per i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi, e dell'art. 27, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, il fatto all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici.

L'Autorità adotta, ai sensi di quanto previsto dalle norme vigenti nonché sulla base del procedimento di contestazione previsto dalla determinazione n. 16/23 del 2001, gli eventuali provvedimenti sanzionatori di propria competenza, compreso l'inserimento nell'elenco su base regionale delle imprese qualificate e nell'elenco delle imprese per le quali l'Autorità ha assunto misure provvedimentali che sono entrambe presenti nel casellario informatico delle imprese qualificate, delle informazioni sulle cause di esclusione dalle gare di appalto e di concessione di lavori pubblici venute in evidenza.

L'Autorità sulla base delle suesposte considerazioni in diritto dispone che:

a) i responsabili unici del procedimento, ove un concorrente sia stato escluso dalla partecipazione ad una gara di appalto o di concessione di lavori pubblici

per la mancata dimostrazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 2000, n. 34, oppure per la sussistenza di una della cause di esclusione dalle gare di appalto e di concessione di lavori pubblici previste dall'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e successive modificazioni, devono, entro dieci giorni dalla data del provvedimento di esclusione, segnalare il fatto all'Autorità;

b) la mancata comunicazione dell'esclusione oppure il ritardo della comunicazione è sanzionabile ai sensi dell'art. 4, comma 7, della legge 11 febbraio 1994, e successive modificazioni;

c) la stazione appaltante con proprio provvedimento stabilisce che il concorrente escluso da una gara non può partecipare, per un periodo che può essere previsto da tre a sei mesi, ad altre gare indette dalla medesima stazione appaltante; l'esclusione dalle altre gare ha effetto comunque fino alla adozione del provvedimento dell'Autorità relativo all'inserimento o meno, ai sensi dell'art. 75, comma 1, lettera *h)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 e successive modificazioni, nel casellario informatico delle imprese qualificate del divieto per un anno — decorrente dalla data di scadenza per la presentazione dell'offerta relativa alla gara per la quale è stata accertata la falsità della dichiarazione — di partecipazione alle gare di appalto o di concessione di lavori pubblici indette da qualsiasi stazione appaltante.

Roma, 29 maggio 2002

Il presidente: GARRI

02A07857

UNIVERSITÀ DI SASSARI

DECRETO RETTORALE 27 maggio 2002.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 6;

Visto il decreto rettorale n. 60 del 1° febbraio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 16 febbraio 1995, con il quale è stato emanato lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 3 agosto 2001, trasmesso con nota ministeriale prot. n. 2341 del 3 agosto 2001, con il quale vengono respinte le proposte di modifica degli articoli 14 e 29 in quanto non conformi a legge;

Visto il decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 8, convertito, con modificazioni, in legge n. 56 del 4 aprile 2002, in particolare l'art. 4, comma 2;

Vista la delibera del senato accademico di questo Ateneo in data 30 aprile 2002, trasmessa al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con nota rettorale prot. n. E-006853 dell'8 maggio 2002, con la quale vengono confermate le proposte avanzate dal Senato accademico del 20 luglio 2001;

Vista la nota ministeriale prot. n. 1691 del 16 maggio 2002, con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca comunica di non avere osservazioni da formulare;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, emanato con decreto rettorale n. 60 del 1° febbraio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 16 febbraio 1995, e successive modificazioni, viene ulteriormente modificato, per quanto riguarda gli articoli 14 e 29, come appresso indicato:

Art. 14.

Elettorato attivo e passivo

Il comma 2 è interamente sostituito dal seguente:

«2. L'elettorato attivo spetta:

ai docenti;

ad una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo pari al 5% delle unità al momento in servizio di ruolo, eletta direttamente in un collegio d'Ateneo;

ai rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nel Senato accademico e nel Consiglio di amministrazione;

ai componenti del Consiglio degli studenti;

ai rappresentanti degli studenti, degli specializzandi e dei dottorandi di ricerca nella Consulta.».

Art. 29.

Composizione del consiglio di facoltà

I commi 1, 2 e 5 sono interamente sostituiti dai seguenti commi:

«1. Il consiglio di facoltà è composto da:

i docenti;

una rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi di studio, pari a cinque se gli iscritti sono meno di mille, a sette se più di mille;

una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo pari ad un ventesimo dei professori componenti il consiglio di facoltà. È comunque garantita tale rappresentanza.».

«2. Nelle facoltà costituite da un solo corso di laurea partecipano inoltre al consiglio di facoltà, con voto consultivo, i titolari di insegnamento per supplenza, affidamento o per contratto sostitutivo di insegnamento ufficiale.».

«5. Solo i docenti partecipano al consiglio di facoltà quando si tratta di questioni concernenti le persone dei professori stabilizzati, dei ricercatori e degli assistenti e la destinazione a concorso di posti di ricercatore.».

Il presente decreto rettorale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Sassari, 27 maggio 2002

Il rettore: MAIDA

02A07861

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 19 aprile 2002, n. 68 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 92 del 19 aprile 2002)**, coordinato con la legge di conversione 18 giugno 2002, n. 118** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 6)**, recante: «Disposizioni urgenti per il settore zootecnico e per la lotta agli incendi boschivi».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Misure dirette a fronteggiare le conseguenze della crisi derivante dalla encefalopatia spongiforme bovina

1. Al fine di assicurare, sotto il controllo dell'Autorità sanitaria pubblica competente per territorio, l'eliminazione dei materiali che, classificati a rischio dalla normativa comunitaria, non possono essere utilizzati in alcun ciclo produttivo in attuazione della decisione n. 2000/766/CE del Consiglio, del 4 dicembre 2000, nonché i processi di tracciabilità di tutte le parti degli animali allevati e macellati sul territorio nazionale, è riconosciuto, per il periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 ottobre 2002, un contributo di:

a) euro 146 a tonnellata sul materiale tal quale ed euro 486 sul materiale trasformato in farine per le attività relative all'obbligo di raccolta, trasporto, trasformazione, stoccaggio e distruzione, in regime di vincolo sanitario, dei materiali definiti a rischio specifico e di quelli ad alto rischio;

b) euro 55 a tonnellata sul materiale tal quale ed euro 183 sul materiale trasformato in farine per le attività relative all'obbligo di raccolta, trasporto, trasformazione, stoccaggio e distruzione, in regime di controllo o vigilanza sanitaria, dei materiali definiti a basso rischio.

2. Le attività di cui al comma 1 possono essere svolte dall'organizzazione interprofessionale di settore, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, come modificato dall'articolo 25 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, o da consorzi con personalità giuridica di diritto privato, aventi lo scopo anche di valorizzazione energetica. *Un apposito statuto* — approvato dal Ministero delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministero della salute ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, ovvero dalla regione competente per territorio in caso di consorzio regionale — regola l'attività di raccolta, di trasformazione e distruzione, nonché gli obblighi dei consorziati e dei detentori.

3. Il pagamento delle indennità e dei contributi e le modalità di attuazione di cui ai commi 1, 6, 7 e 11 del presente articolo, *sono assicurati* dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, di seguito denominata «Agenzia». I materiali di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 sono obbligatoriamente lavorati in impianti differenti. *Resta salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, per il materiale a basso e ad alto rischio, lavorato in impianti ad alto rischio collegati in continuo agli impianti di macellazione avicoli. In tali casi sul materiale trasformato in farine ottenuto in detti impianti è riconosciuto un contributo fino a euro 165 a tonnellata. La determinazione dell'indennizzo è stabilita dal commissario straordinario del Governo per il coordinamento dell'emergenza conseguente alla encefalopatia spongiforme bovina (BSE), d'intesa con il Ministro della salute e il Ministro delle politiche agricole e forestali.*

4. Al fine di incentivare l'utilizzo a fini energetici dei materiali di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, nonché di quelli prodotti in attuazione del comma 1, lettere *a)* e *b)*, del presente articolo, si applica il regime di aiuto n. 307/B/98, approvato con decisione della Commissione europea SG(99)D/8911, del 9 novembre 1999, in attuazione dell'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173. A tale scopo è assegnata alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano la somma di euro 12,919 milioni da ripartire con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono autorizzate ad utilizzare le risorse finanziarie loro assegnate in attuazione dell'articolo 25 della legge 17 maggio 1999, n. 144, per gli scopi di cui al presente comma.

5. I materiali di cui al comma 4, impiegati per la produzione di energia elettrica, sono considerati fonti rinnovabili con applicazione degli incentivi previsti dall'articolo 8, comma 10, lettera *f)*, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni. Per l'utilizzazione a fini energetici di detti materiali si applica la normativa vigente in materia di certificati verdi la cui tariffa sarà riconosciuta in quota parte all'effettivo utilizzo dei medesimi materiali in impianti dedicati o convenzionali.

6. A partire dal 1° gennaio 2002 all'allevatore, nella cui azienda siano state effettuate le procedure di abbattimento totale o selettivo di capi bovini in conseguenza di positività ai test per l'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) di capi presenti in azienda, è riconosciuta una indennità nella misura massima di 413 euro per capo, che non contribuisce alla formazione di reddito, destinata a coprire gli oneri del mancato reddito subìto nel periodo di riavvio a regime dell'allevamento, in proporzione alle unità di bovino adulto (UBA) abbattute e per un periodo massimo pari a otto mesi; è altresì autorizzata la concessione di contributi, nella misura massima di 310 euro per capo, per il riacquisto dei capi da parte degli allevatori cui è stato imposto l'abbattimento dei capi. L'ammontare e le modalità di erogazione delle provvidenze del presente comma sono determinati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

7. Al secondo periodo della lettera *b)* del comma 2 dell'articolo 7-*bis* del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, dopo la parola: «indennizzo» sono inserite le seguenti: «fino al 30 giugno 2001»; l'importo per ogni bovino macellato nel periodo 1° aprile-30 giugno 2001 è corrisposto nella misura del 50 per cento dell'importo massimo previsto dal medesimo articolo 7-*bis*, comma 2, lettera *b)*.

8. È istituito, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, ai sensi dell'articolo 20, *comma* 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, il tavolo della filiera zootecnica, coordinato dal Ministro delle politiche agricole e forestali, cui partecipano, anche rappresentanti delle associazioni nazionali dei consumatori, al fine di assicurare la copertura dei costi connessi agli obblighi di smaltimento dei materiali di cui al comma 1 ed alle attività previste dal medesimo comma 1, nonché per determinare le condizioni finalizzate a ripristinare normali condizioni di mercato. A tale fine le associazioni rappresentative di tutta la filiera zootecnica stipulano, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un apposito accordo interprofessionale, ai sensi della legge 16 marzo 1988, n. 88, i cui risultati sono recepiti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle politiche agricole e forestali, *previa intesa in sede di* Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinati — anche in caso di mancata stipula dell'accordo suddetto — i soggetti obbligati al prelievo e al versamento delle somme, destinate alle finalità di cui al presente comma, nonché l'aliquota e le modalità di prelievo e di versamento delle somme stesse in un apposito Fondo istituito presso l'Agenzia per il coordinamento dell'emergenza conseguente all'encefalopatia spongiforme bovina, senza oneri a carico della finanza pubblica.

9. Con deliberazione del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento dell'emergenza conseguente alla BSE, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole e forestali, il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede al riparto delle risorse del Fondo di cui al comma 8, destinate alle attività di cui al comma 1 in relazione alle necessità derivanti dalle esigenze territoriali.

10. Le somme dovute e non corrisposte per effetto della sospensione dei termini di cui all'articolo 7-*ter*, comma 2, del citato decreto-legge n. 1 del 2001, e successive modificazioni, sono versate, a decorrere dal 1° gennaio 2003, in cinquanta rate mensili.

11. È autorizzata la concessione di un'indennità, che non contribuisce alla formazione di reddito, nella misura massima di 40.000 euro, erogata in favore dei soggetti colpiti dalla variante della malattia di Creutzfeldt-Jakob a parziale copertura delle relative spese mediche. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sono determinate le modalità di erogazione della suddetta indennità.

12. Con relazione trimestrale, il Commissario straordinario del Governo per il coordinamento dell'emergenza conseguente alla BSE riferisce, sulla base degli elementi forniti dai competenti Ministeri, al Parlamento ed alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulle attività previste dal presente decreto.

13. Al fine di assicurare il finanziamento delle misure previste dai commi 6, 7, 11 e dal presente comma, nonché per eventuali maggiori esigenze relative al comma 1, e, a partire dal 1° gennaio 2002, per assicurare le risorse necessarie per lo stoccaggio delle farine di carne detenute dall'Agenzia in attuazione di precedenti disposizioni legislative, nonché per il pagamento dell'IVA per le misure per le quali è dovuta, il Fondo di cui all'articolo 7-*bis*, comma 1, del citato decreto-legge n. 1 del 2001, è incrementato di 56,805 milioni di euro.

14. Il riparto dell'importo di cui al comma 13 è operato dal Commissario straordinario del Governo per il coordinamento dell'emergenza conseguente alla BSE, d'intesa con i Ministri dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole e forestali, della salute e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Riferimenti normativi:

— Il decreto-legge 25 gennaio 2002, n. 4, recante «Disposizioni urgenti finalizzate a superare lo stato di crisi per il settore zootecnico, per la pesca e per l'agricoltura», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 28 gennaio 2002.

— La decisione n. 2000/766/CE del Consiglio del 4 dicembre 2000, relativa a talune misure di protezione nei confronti delle encefalopatie spongiformi trasmissibili e le somministrazioni di proteine animali nell'alimentazione degli animali, è pubblicata nella GUCE n. L306 del 7 dicembre 2000.

— Si trascrive il testo dell'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n 173, recante «Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'art. 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n 449», come modificato dall'art. 25 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante «Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57»:

«Art. 12 *(Organizzazioni interprofessionali)*. — 1. Ai fini dell'integrazione economica di filiera, si intende per "Organizzazione interprofessionale" un'associazione costituita ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile e riconosciuta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361:

a) raggruppi organizzazioni nazionali di rappresentanza delle attività economiche connesse con la produzione, il commercio e la trasformazione dei prodotti agricoli;

b) sia costituito per iniziativa di tutte o di una parte delle organizzazioni o associazioni che la compongono;

c) svolga alcune delle attività seguenti, tenendo conto degli interessi dei consumatori:

1) migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato;

2) contribuire ad un migliore coordinamento dell'immissione sul mercato;

3) elaborare contratti tipo compatibili con la normativa comunitaria;

4) accrescere la valorizzazione dei prodotti;

5) ricercare metodi atti a limitare l'impiego di prodotti fitosanitari e di altri fattori di produzione e a garantire la qualità dei prodotti nonché la salvaguardia dei suoli e delle acque;

6) mettere a punto metodi e strumenti per migliorare la qualità dei prodotti;

7) valorizzare e tutelare l'agricoltura biologica e le denominazioni d'origine, i marchi di qualità e le indicazioni geografiche;

8) promuovere la produzione integrata o altri metodi di produzione rispettosi dell'ambiente;

9) definire, per quanto riguarda le normative tecniche relative alla produzione e alla commercializzazione, regole più restrittive di quelle previste dalle normative comunitaria e nazionale per i prodotti agricoli e trasformati.

2. Le organizzazioni possono costituire fondi per il conseguimento dei fini istituzionali, imporre contributi e regole obbligatorie per tutte le imprese aderenti, in base alla normativa comunitaria ed alle disposizioni previste dal decreto di cui al comma 2-*quater*. Al fine dell'imposizione dei contributi e delle regole predette le delibere devono essere adottate con il voto favorevole di almeno l'85% degli associati interessati al prodotto.

2-*bis*. Il riconoscimento può essere concesso ad una sola organizzazione interprofessionale per prodotto, che può articolarsi in sezioni regionali o interregionali.

2-*ter*. Gli accordi conclusi in seno ad una organizzazione interprofessionale non possono comportare restrizioni della concorrenza ad eccezione di quelli che risultino da una programmazione previsionale e coordinata della produzione in funzione degli sbocchi di mercato o da un programma di miglioramento della qualità che abbia come conseguenza diretta una limitazione del volume di offerta. Gli accordi sono in tali casi adottati all'unanimità degli associati interessati al prodotto.

2-*quater*. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità per:

a) l'individuazione delle organizzazioni nazionali di cui alla lettera *b)* del comma 1;

b) il riconoscimento ed i controlli delle organizzazioni interprofessionali;

c) la nomina degli amministratori;

d) la definizione delle condizioni per estendere anche alle imprese non aderenti le regole approvate ai sensi del comma 2, semprechè l'organizzazione interprofessionale dimostri di controllare almeno il 75 per cento della produzione o della commercializzazione sul territorio nazionale.».

— Si trascrive il testo dell'art. 5, comma 3 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, recante: «Attuazione della direttiva 90/667/CEE del Consiglio del 27 novembre 1990, che stabilisce le norme sanitarie per l'eliminazione, la trasformazione e l'immissione sul mercato di rifiuti di origine animale e la protezione dagli agenti patogeni degli alimenti per animali di origine animale o a base di pesce e che modifica la direttiva 90/425/CEE»:

«3. Devono essere considerati come materiali ad alto rischio i miscugli di materiali a basso rischio trattati insieme ai materiali ad alto rischio.»

— Si trascrive il testo degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, coordinato con la legge di conversione 9 marzo 2001, n. 49, recante: «Disposizioni urgenti per la distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine animali ad alto rischio, nonché per l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a basso rischio. Ulteriori interventi per fronteggiare l'emergenza derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina»:

«Art. 1 (*Smaltimento del materiale specifico a rischio e ad alto rischio e dei prodotti trasformati, ottenuti o derivati*). — 1. Il materiale specifico a rischi, così come definito dal decreto del Ministro della sanità del 29 settembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 263 del 10 novembre 2000, e successive modificazioni, e dalle decisioni comunitarie in materia, il materiale ad alto rischio, così come definito dall'art. 3 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, nonché i prodotti trasformati, ottenuti o derivati dai predetti materiali sono obbligatoriamente distrutti mediante incenerimento o coincenerimento.

2. I titolari degli impianti di incenerimento sono obbligati ad accettare i materiali e i prodotti di cui al comma 1. Tale obbligo non sussiste qualora gli impianti siano dichiarati tecnicamente inidonei dalle regioni o province autonome. L'obbligo di accettazione sussiste altresì per i titolari di impianti per la produzione di leganti idraulici a ciclo completo.

3. I titolari degli impianti di incenerimento sono altresì obbligati ad accettare i materiali e le proteine animali di cui al presente articolo anche quando sia intervenuto il procedimento di ossidodistruzione.

4. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i soggetti esercenti gli impianti di cui al comma 2 presentano alla provincia territorialmente competente comunicazione di inizio dell'attività, ai sensi delle leggi vigenti.

5. I titolari degli stabilimenti di macellazione al cui interno sono installati impianti di incenerimento sono obbligati ad incenerire in questi ultimi i materiali derivanti dalle proprie lavorazioni, fermo restando il divieto d'introduzione e di smaltimento di materiali di diversa provenienza.

6. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, di seguito denominata Agenzia, riconosce al soggetto che assicura la distruzione dei materiali e dei prodotti di cui al comma 1, che derivino da animali morti o macellati nel territorio italiano dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 maggio 2001, le seguenti indennità:

a) lire 435 per ogni chilogrammo di materiale specifico a rischio e ad alto rischio tal quale;

b) lire 1.450 per ogni chilogrammo di proteine animali trasformate ed ottenute da materiale specifico a rischio e ad alto rischio.

7. Le indennità di cui al comma 6 sono erogate forfettariamente per i costi relativi al trattamento preliminare e all'incenerimento o coincenerimento, effettuati da imprese riconosciute o autorizzate, e ad ogni altra spesa a tali operazioni connessa.

8. Le regioni e le province autonome possono altresì disporre eventuali ulteriori misure.

9. Il soggetto beneficiario di cui al comma 6 non può percepire alcun compenso per lo svolgimento delle attività per le quali sono erogate le indennità di cui al predetto comma 6 e disposte le misure di cui al comma 8, salvo accordi interprofessionali di filiera tra le associazioni rappresentative del settore.

10. Le disposizioni del presente articolo hanno efficacia a decorrere dal 12 gennaio 2001.».

«Art. 2 *(Ammasso pubblico per le proteine animali a basso rischio)*. — 1. L'Agenzia provvede all'ammasso pubblico obbligatorio delle proteine animali trasformate e ottenute da materiali a basso rischio, così come definiti dall'art. 5 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, prodotte nel territorio dello Stato dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 maggio 2001. Sono altresì ammesse all'ammasso pubblico, nel limite massimo complessivo di 30.000 tonnellate, quelle prodotte nel territorio dello Stato fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Per la produzione di alimenti per gli animali familiari e di prodotti farmaceutici e tecnici, il Ministro della sanità, con proprio decreto, fissa modalità e condizioni per l'utilizzo di materiali e prodotti a basso rischio, così come consentito dalla normativa vigente, e con esclusione, in ogni caso, della destinazione ad alimentazione zootecnica.

3. L'Agenzia provvede all'ammasso dei prodotti di cui al comma 1, utilizzando, nel rispetto della disciplina sanitaria in materia, magazzini pubblici o privati da reperire con procedure d'urgenza.

4. L'Agenzia corrisponde ai depositari dei magazzini di stoccaggio gli importi per le spese di magazzinaggio, entrata e uscita del prodotto, così come stabiliti in attuazione del regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio, del 2 agosto 1978, e successive modificazioni, con riferimento all'ammasso pubblico del latte scremato in polvere.

5. L'Agenzia corrisponde ai soggetti interessati un prezzo di lire 490.000 per ogni tonnellata di prodotto, di cui al comma 1, conferita all'ammasso pubblico. Tale prezzo è maggiorato di lire 245.000 per ogni tonnellata di prodotto conferito con tasso proteico, documentato da apposito certificato rilasciato da laboratori pubblici, uguale o superiore al 70 per cento e di ulteriori lire 165.000 per ogni tonnellata di prodotto conferito con tasso proteico uguale o superiore all'85 per cento. A copertura delle spese di trasporto è inoltre corrisposto l'importo di lire 200 per ogni tonnellata di prodotto moltiplicato per i chilometri esistenti tra il luogo di produzione e quello di destinazione.

6. Ferma restando la possibilità di eventuali proprie misure disposte dalle regioni e dalle province autonome, i soggetti interessati di cui al comma 5 non possono percepire alcun altro compenso da parte dell'Agenzia. Le associazioni rappresentative del settore possono stipulare accordi interprofessionali di filiera tra le parti, aventi per oggetto il ripristino delle condizioni di mercato antecedenti l'emergenza.

7. Le disposizioni del presente articolo hanno efficacia a decorrere dal 12 gennaio 2001.».

— Si trascrive il testo dell'art. 1, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, recante «Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'art. 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449»:

«3. Ai sensi dell'art. 6, paragrafo 1, lettera *c)*, del regolamento (CE) n. 950/97 del Consiglio del 20 maggio 1997, è istituito un regime di aiuti a favore delle aziende agricole e di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli per favorire il contenimento dei costi di produzione energetici e l'incentivazione dell'utilizzo a fini energetici delle produzioni agricole, esclusi i rifiuti, nei limiti delle autorizzazioni di spesa all'uopo recate da appositi provvedimenti legislativi. Tale regime è disciplinato, ai sensi degli articoli 18 e 29 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, con regolamento del Ministro per le politiche agricole, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. L'entità dell'aiuto è determinata per ogni settore produttivo, in maniera tale da armonizzare i costi sostenuti dai produttori nazionali con quelli medi comunitari.

4. Sono definiti, con le modalità di cui al comma 3 e con il concerto anche del Ministero dell'ambiente, gli interventi diretti a favorire gli investimenti finalizzati ad incentivare l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia e di sistemi idonei a limitare l'inquinamento e l'impatto ambientale o comunque a ridurre i consumi energetici. Tali interventi, previsti dall'art. 12, paragrafo 3, lettera *d)* e paragrafo 4, lettera *a)* primo trattino del regolamento (CE) n. 950/97, sono attuati nei limiti delle autorizzazioni di spesa all'uopo recate da appositi provvedimenti legislativi e nel rispetto delle condizioni fissate nell'allegato alla decisione della Commissione 94/173/CE del 22 marzo 1994.».

— Si trascrive il testo dell'art. 25 della legge 17 maggio 1999, n. 144, recante «Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali»:

«Art. 25 *(Fondo per lo sviluppo in agricoltura)*. — 1. Al fine di promuovere il rafforzamento del sistema agricolo e agro-alimentare, attraverso l'ammodernamento delle strutture, il rinnovo del capitale agrario, la ricomposizione fondiaria, il sostegno e la promozione di settori innovativi quali l'agricoltura biologica, il riequilibrio territoriale, lo sviluppo delle zone montane e la crescita dell'occupazione, nonché la qualificazione delle produzioni, le risorse finanziarie destinate al finanziamento dei regimi di aiuto previsti dagli articoli, 1, commi 3 e 4, 2, 6, 10, comma 4, e 13, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, affluiscono ad un apposito Fondo per lo sviluppo in agricoltura, istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero per le politiche agricole.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è ripartito tra i regimi indicati nel medesimo comma con decreto del Ministro per le politiche agricole, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Allo scopo di favorire, semplificare ed accelerare il procedimento amministrativo per il riordino fondiario, alle norme approvate con regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 22, terzo comma, le parole: "non superare il 10 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "non superare il 30 per cento";

b) all'art. 29 è aggiunto il seguente comma: "il provvedimento di approvazione del piano di riordino, che determina i trasferimenti di cui al primo comma, costituisce titolo per l'apposita trascrizione dei beni immobili trasferiti. Alla trascrizione si applicano le agevolazioni previste dalla legge 6 agosto 1954, n. 604, e successive modificazioni, nei limiti delle risorse disponibili della Cassa per la formazione della proprietà contadina, alla quale fanno carico i relativi oneri. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche agricole, sono regolate le modalità di concessione delle agevolazioni e di versamento dalla suddetta Cassa all'entrata del bilancio dello Stato delle somme corrispondenti alle agevolazioni medesime".

4. Tutti i piani di riordino fondiario, di cui al capo IV del titolo II delle norme approvate con regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, adottati entro il 31 dicembre del quinto anno precedente alla data di entrata in vigore della presente legge, già attuati dagli enti concessionari con l'immissione nel possesso dei soggetti interessati, si intendono approvati a tutti gli effetti, ove la regione competente non provveda entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Trova applicazione anche in tale ipotesi la norma di cui alla lettera *b)* del comma 3 del presente articolo.

5. Restano ferme le disposizioni relative agli adempimenti successivi all'approvazione dei piani di cui al comma 4 a carico delle regioni e degli enti concessionari. I conguagli, di cui agli articoli 26 e 32 delle citate norme approvate con regio decreto n. 215 del 1933, vengono riscossi mediante l'emissione di ruoli esattoriali.».

— Si trascrive il testo dell'art. 8, comma 10, lettera *f)*, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo»:

«10. Le maggiori entrate derivanti per effetto delle disposizioni di cui ai commi precedenti sono destinate:

a) - e) (omissis);

f) a misure compensative di settore con incentivi per la riduzione delle emissioni inquinanti, per l'efficienza energetica e le fonti rinnovabili nonché per la gestione di reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa quale fonte energetica nei comuni ricadenti nelle predette zone climatiche E ed F ovvero per gli impianti e le reti di teleriscaldamento alimentati da energia geotermica, con la concessione di un'agevolazione fiscale con credito d'imposta pari a lire 20 per ogni chilovattora (Kwh) di calore fornito, da traslare sul prezzo di cessione all'utente finale.»

— Si riporta il testo dell'art. 7-*bis*, comma 2. Lettera *b),*del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, coordinato con la legge di conversione 9 marzo 2001, n. 49, recante: «Disposizioni urgenti per la distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine animali ad alto rischio, nonché per l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a basso rischio. Ulteriori interventi per fronteggiare l'emergenza derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina», come modificato dalla presente legge:

«2. Le disponibilità del Fondo sono destinate al finanziamento di:

a) (omissis);

b) interventi per assicurare, in conformità all'art. 87, comma 2, lettera *b),*del Trattato istitutivo della Comunità europea, l'agibilità degli impianti di allevamento compromessa dall'imprevista permanenza dei capi in azienda e per evitare l'interruzione dell'attività agricola ed i conseguenti danni economici e sociali. A tale fine nei limiti della dotazione del Fondo, viene erogato, a titolo di compensazione, un indennizzo fino al 30 giugno 2001 da corrispondere previa attestazione della macellazione, avvenuta a decorrere dal 12 gennaio 2001, del bovino detenuto in azienda per almeno cinque mesi, fino a lire 150.000 per i bovini di età compresa fra i 6 e i 12 mesi, a lire 300.000 per i bovini di età compresa fra i 12 e i 18 mesi, a lire 450.000 per i bovini di età compresa fra i 18 e i 24 mesi e a lire 550.000 per i bovini di età compresa fra i 24 ed i 30 mesi;»

— Si trascrive il testo dell'art. 20, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio n. 228, recante «Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57»:

«2. Le modalità delle ulteriori attività di concertazione presso il Ministero delle politiche agricole e forestali sono definite con decreto del Ministro.».

— La legge 16 marzo 1988, n. 88, reca. «Norme sugli accordi interprofessionali e sui contratti di coltivazione e vendita dei prodotti agricoli».

— Si trascrive il testo dell'art. 7-*ter*, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, coordinato con la legge di conversione 9 marzo 2001, n. 49, recante: «Disposizioni urgenti per la distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine animali ad alto rischio, nonché per l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a basso rischio. Ulteriori interventi per fronteggiare l'emergenza derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina»:

«2. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 sono sospesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 14 febbraio 2001, n. 8, e fino al 15 dicembre 2001, i pagamenti di ogni contributo o premio di previdenza ed assistenza sociale, ivi compresa la quota a carico dei dipendenti. Il versamento delle somme dovute e non corrisposte per effetto della predetta sospensione avviene senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri.»

Art. 2.

Lotta agli incendi boschivi

1. Per le esigenze del Corpo forestale dello Stato connesse all'attività antincendi boschivi di competenza, è autorizzata la spesa annua di euro 25.822.844 per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004. A decorrere dall'anno 2005 si applica il disposto dell'articolo 11, comma 3, lettera *f),* della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

2. Per assicurare, a titolo sperimentale, l'impiego nel settore della tutela del patrimonio forestale per finalità di protezione civile dei soggetti ammessi a prestare servizio civile ai sensi della legge 6 marzo 2001, n. 64, e nel contesto di potenziamento dell'azione generale di ricognizione, di sorveglianza, di avvistamento e di allarme per la lotta contro gli incendi boschivi, le Amministrazioni competenti stipulano convenzioni ed accordi diretti anche alla definizione di attività di presidio estivo antincendio, nonché alla prosecuzione degli interventi straordinari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226. Alle finalità di cui al presente comma si provvede, nel limite di 20 milioni di euro per l'anno 2002, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, così come determinata dalla tabella C della legge 28 dicembre 2001, n. 448, secondo modalità, termini e procedure definite nei predetti accordi e convenzioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.

Riferimenti normativi:

— Si trascrive il testo dell'art. 11, comma 3, lettera *f),*della legge 5 agosto 1978, n. 468, recante: «Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio»:

«3. La legge finanziaria non può contenere norme di delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio. Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:

a) - e) (omissis)

f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella, per il rifinanziamento, per non più di un anno, di norme vigenti classificate tra le spese in conto capitale e per le quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza, nonché per il rifinanziamento, qualora la legge lo preveda, per uno o più degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati tra le spese in conto capitale;»

— La legge 6 marzo 2001, n. 64, reca: «Istituzione del servizio civile nazionale».

— Si trascrive il testo dell'art. 8, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, coordinato con la legge di conversione 13 luglio 1999, n. 226, recante: «Interventi urgenti in materia di protezione civile»:

«1. Per interventi straordinari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco relativi all'attività antincendi boschivi e per il completamento

del piano di potenziamento dei mezzi aerei per lo spegnimento degli incendi boschivi sono, rispettivamente, autorizzate la spesa di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, nonché la spesa di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000, e di lire 15 miliardi per l'anno 2001. All'onere complessivo di lire 20 miliardi per l'anno 1999, si provvede, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa alla quota dello Stato dell'8 per mille dell'IRPEF, iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999 ai sensi dell'art. 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222. All'onere di lire 20 miliardi per l'anno 2000 e di lire 25 miliardi per l'anno 2001 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'esercizio finanziario 1999, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.».

— Si trascrive il testo dell'art. 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, recante: «Nuove norme in materia di obiezione di coscienza»:

«Art. 19. - 1. Per l'assolvimento dei compiti previsti dalla presente legge è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo nazionale per il servizio civile degli obiettori di coscienza.

2. Tutte le spese recate dalla presente legge sono finanziate nell'ambito e nei limiti delle disponibilità del Fondo.

3. La dotazione del Fondo è determinata in lire 120 miliardi a decorrere dal 1998.

4. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 120 miliardi a decorrere dal 1998, si provvede mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa recata dalla legge 15 dicembre 1972, n. 772, e successive modificazioni e integrazioni, iscritta, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, all'unità previsionale di base 8.1.2.1 "obiezione di coscienza" (capitolo 1403) dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 1998, e corrispondenti proiezioni per gli anni successivi.».

— Si trascrive parte del testo della tabella *C* della legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)»:

	2002 (migliaia di euro)
«Ministero dell'economia e delle finanze legge n. 230 del 1998: Nuove norme in materia di obiezione di coscienza: - Art. 19: Fondo nazionale per il servizio civile (3.1.5.16 Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizio civile nazionale - cap. 2185)	120.777»

Art. 3.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, valutato in euro 152.724.000 per l'anno 2002 ed in euro 1.700.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004, si provvede, quanto ad euro 10.329.000 per l'anno 2002, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 129, comma 1, lettera *b),* della legge 23 dicembre 2000, n. 388; quanto ad euro 2.120.000 per l'anno 2002, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 25 della legge 17 maggio 1999, n. 144; quanto ad euro 8.745.000 per l'anno 2002, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 122, e, quanto ad euro 31.530.000 per l'anno 2002 e 1.700.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero; quanto ad euro 100.000.000 per l'anno 2002, mediante utilizzo delle disponibilità esistenti sul conto corrente infruttifero n. 23507 presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato al Fondo di rotazione per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, di cui alla legge 27 ottobre 1966, n. 910. Tale somma dovrà essere versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e destinata all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi:

— Si trascrive il testo dell'art. 129, comma 1, lettera *b),*della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)»:

«1. Per fare fronte alle emergenze determinatesi nel settore agricolo e zootecnico a seguito delle malattie e della crisi di mercato da esse determinata, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per l'attivazione degli interventi in base ai seguenti tetti di spesa:

a) - (omissis)

b) interventi strutturali e di prevenzione dalla encefalopatia spongiforme bovina negli allevamenti anche con riguardo al sostegno dei sistemi di tracciabilità, nonché delle razze da carne italiana e delle popolazioni bovine autoctone: lire 10 miliardi per il 2001 e 20 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;

— Il testo dell'art. 25 della legge 17 maggio 1999, n. 144, è riportato nei riferimenti normativi all'art. 1.

— Si trascrive il testo dell'art. 15, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 122, recante: «Disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale»:

«1. Lo stanziamento previsto dall'art. 2, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 499, è incrementato di lire 89 miliardi per l'anno 2000 e di lire 100 miliardi annue per ciascuno degli anni 2001 e 2002, destinate al cofinanziamento delle azioni e dei programmi previsti dall'art. 2, comma 7, della medesima legge n. 499 del 1999.»

— La legge 27 ottobre 1966, n. 910, reca «Provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970».

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

02A08044

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una richiesta di *referendum* popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 17 giugno 2002 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da venti cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete voi che siano abrogati:

1. legge 3 ottobre 2001, n. 366, recante: «Delega al Governo per la riforma del diritto societario»;

2. decreto legislativo 11 aprile 2002, n. 61, recante «Disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali, a norma dell'art. 11 della legge 3 ottobre 2001, n. 366».

Limitatamente alle seguenti parti:

c) legge 3 ottobre 2001, n. 366:

art. 11, comma 1, lettera *a)*, limitatamente alle parole: «previste dalle legge» e ancora «previste dalle legge»; «ancorché oggetto di valutazioni»; «con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico»; «precisare che la condotta posta in essere deve essere rivolta a conseguire per se o per altri un ingiusto profitto»; precisare altresì che le informazioni false od omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, anche attraverso la previsione di soglie quantitative»;

lettera *a)*, n. 1.2., limitatamente alle parole: «e la procedibilità a querela»; «e la procedibilità d'ufficio»; «regolare i rapporti della fattispecie con i delitti tributari in materia di dichiarazione; prevedere idonei parametri per i casi di valutazioni estimative;»

lettera *a)*, n. 2., limitatamente alle parole: «, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto,»; «con la medesima intenzione; precisare che la condotta posta in essere deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto»;

lettera *a)*, n. 3., limitatamente alle parole: «, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni,»; «precisare che la condotta posta in essere deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto; precisare che la condotta deve essere idonea a trarre in inganno i destinatari sulla predetta situazione;»

lettera *a)*, n. 4., limitatamente alle parole: «e la procedibilità a querela;»

d) Decreto legislativo 11 aprile 2002, n. 61:

art. 1: con riferimento alla modifica dell'art. 2621 del codice civile:

comma 1, limitatamente alle parole «, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto»; «ancorché oggetto di valutazioni»;

comma 3;

comma 4;

con riferimento alla modifica dell'art. 2622 del codice civile:

comma 1, limitatamente alle parole «, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto»; «ancorché oggetto di valutazioni», «a querela della persona offesa,»;

comma 2;

comma 3, limitatamente alle parole «e il delitto è procedibile d'ufficio».

comma 5;

comma 6;

con riferimento alla modifica dell'art. 2623 del codice civile:

comma 1, limitatamente alle parole «, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto,»; «con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto,»; «suddetti».

con riferimento alla modifica dell'art. 2624 del codice civile:

comma 1, limitatamente alle parole «, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto»; «con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni,».

con riferimento alla modifica dell'art. 2625 del codice civile:

comma 1, limitatamente alle parole «e si procede a querela della persona offesa»?».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso la sede dell'Opposizione Civile, via dei Coronari, n. 61 - Roma.

02A08177

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 27 maggio 2002 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Pietro Marin, console onorario della Repubblica orientale dell'Uruguay a Trieste.

02A07840

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 17 giugno 2002

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,9426
Yen giapponese	117,10
Corona danese	7,4349
Lira Sterlina	0,63860
Corona svedese	9,0785
Franco svizzero	1,4765
Corona islandese	84,40
Corona norvegese	7,4150
Lev bulgaro	1,9462
Lira cipriota	0,58032
Corona ceca	30,490
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	242,33
Litas lituano	3,4523
Lat lettone	0,5793
Lira maltese	0,4109
Zloty polacco	3,8143
Leu romeno	31480
Tallero sloveno	226,0561
Corona slovacca	44,670
Lira turca	1509000
Dollaro australiano	1,6899
Dollaro canadese	1,4594
Dollaro di Hong Kong	7,3521
Dollaro neozelandese	1,9542
Dollaro di Singapore	1,6867
Won sudcoreano	1159,40
Rand sudafricano	9,9951

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

02A08216

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ditrost»

Estratto decreto n. 187 del 16 aprile 2002

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: DITROST, nelle forme e confezioni: «1000 mg + 880 U.I. granulato effervescente» 30 bustine, «1000 mg + 880 U.I. granulato effervescente» 46 bustine, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Pulitzer Italiana S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Tiburtina, 1004, c.a.p. 00156, Italia, codice fiscale 03589790587.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«1000 mg + 880 U.I. granulato effervescente» 30 bustine - A.I.C. n. 035122011 (in base 10), 11HUUV (in base 32). Classe «A».

Il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C., attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui all'art. 29, comma 5, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Forma farmaceutica: granulato effervescente.

Validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Fine Foods NTM S.p.a. stabilimento sito in Brembate - Bergamo (Italia), via dell' Artigianato, 8/10 (produzione, controllo e confezionamento).

Composizione: 1 bustina:

principio attivo: calcio carbonato 2500 mg (equivalente a 1000 mg di calcio); colecalciferolo (vitamina D3) 880 UI;

eccipienti: acido citrico; acido malico; saccarosio; maltodestrina; acesulfame potassico; saccarina sodica; aroma limone; silice colloidale (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

«1000 mg + 880 U.I. granulato effervescente» 46 bustine - A.I.C. n. 0035122023 (in base 10), 11HUV7 (in base 32). Classe «A».

Il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C., attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui all'art. 29, comma 5, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n.539/1992).

Forma farmaceutica: granulato effervescente.

Validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Fine Foods NTM S.p.a. stabilimento sito in Brembate - Bergamo (Italia), via dell'Artigianato, 8/10 (produzione, controllo e confezionamento).

Composizione: 1 bustina:

principio attivo: calcio carbonato 2500 mg (equivalente a 1000 mg di calcio); colecalciferolo (vitamina D3) 880 UI;

eccipienti: acido citrico; acido malico; saccarosio; maltodestrina; acesulfame potassico; saccarina sodica; aroma limone; silice colloidale (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: correzione della carenza combinata di vitamina D e calcio nell'anziano; apporto di vitamina D e calcio come integrazione della terapia specifica per il trattamento dell'osteoporosi in pazienti con carenza combinata di vitamina D e calcio, oppure in pazienti con rischio elevato di tale carenza.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A07851

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Carbo D3»

Estratto decreto n. 188 del 16 aprile 2002

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: CARBO D3, nelle forme e confezioni: «1000 mg + 880 U.I. granulato effervescente» 30 bustine, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Max Farma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Castel San Giorgio - Salerno, via Conforti, 42, c.a.p. n. 84083, Italia, codice fiscale n. 01393930019.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«1000 mg + 880 U.I. granulato effervescente» 30 bustine - A.I.C. n. 035138015 (in base 10), 11JBGZ (in base 32). Classe «A».

Il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C., attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui all'art. 29, comma 5, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Forma farmaceutica: granulato effervescente.

Validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: La.Fa.Re. S.r.l. stabilimento sito in Ercolano - Napoli, via Sac. Benedetto Cozzolino, 77 (produzione, controllo e confezionamento).

Composizione: 1 bustina:

principio attivo: calcio carbonato 2500 mg (equivalente a 1000 mg di calcio); colecalciferolo (vitamina D3) 880 UI;

eccipienti: acido citrico 4352 mg; aspartame 40 mg; saccarina sodica 6 mg; aroma arancio (MK 500) 100 mg; giallo arancio S 2 mg; maltodestrina 322 mg.

Indicazioni terapeutiche: correzione della carenza combinata di vitamina D e calcio nell'anziano; apporto di vitamina D e calcio come integrazione della terapia specifica per il trattamento dell'osteoporosi in pazienti con carenza combinata di vitamina D e calcio, oppure in pazienti con rischio elevato di tale carenza.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A07850

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Donicil»

Estratto decreto n. 189 del 16 aprile 2002

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: DONICIL, nelle forme e confezioni: «1000 mg + 880 U.I. granulato effervescente» 30 bustine, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Levofarma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Castel San Giorgio - Salerno, via Conforti, 42, c.a.p. n. 84083, Italia, codice fiscale n. 03363740659.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«1000 mg + 880 U.I. granulato effervescente» 30 bustine - A.I.C. n. 035137013 (in base 10), 11J9HP (in base 32). Classe «A».

Il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C., attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui all'art. 29, comma 5, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Forma farmaceutica: granulato effervescente.

Validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: La.Fa.Re. S.r.l. stabilimento sito in Ercolano - Napoli, via Sac. Benedetto Cozzolino, 77 (produzione, controllo e confezionamento).

Composizione: 1 bustina:

principio attivo: calcio carbonato 2500 mg (equivalente a 1000 mg di calcio); colecalciferolo (vitamina D3) 880 UI;

eccipienti: acido citrico; aspartame; saccarina sodica; aroma arancio (MK 500); giallo arancio S; maltodestrina (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: correzione della carenza combinata di vitamina D e calcio nell'anziano; apporto di vitamina D e calcio come integrazione della terapia specifica per il trattamento dell'osteoporosi in pazienti con carenza combinata di vitamina D e calcio, oppure in pazienti con rischio elevato di tale carenza.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A07849

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Calma D3»

Estratto decreto n. 190 del 16 aprile 2002

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: CALMA D3, nella forma e confezione: «1000 mg + 880 U.I. granulato effervescente» 30 bustine, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Farma Uno S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Castel San Giorgio - Salerno, via Conforti, 42, c.a.p. n. 84083, Italia, codice fiscale n. 02732270653.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell' art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«1000 mg + 880 U.I. granulato effervescente» 30 bustine - A.I.C. n. 035104013 (in base 10), 11H9BF (in base 32). Classe «A».

Il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C., attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui all'art. 29, comma 5, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Farma farmaceutica: granulato effervescente.

Validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: La.Fa.Re. S.r.l. stabilimento sito in Ercolano - (Napoli), via Sac. Benedetto Cozzolino, 77 (produzione, controllo e confezionamento)

Composizione: 1 bustina:

principio attivo: calcio carbonato 2500 mg (equivalente a 1000 mg di calcio), colecalciferolo (vitamina D3) 860 UI;

eccipienti: acido citrico, aspartame 4, saccarina sodica, aroma arancio (mk 500), giallo arancio S; maltodestrina (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: correzione della carenza combinata di vitamina D e calcio nell'anziano; apporto di vitamina D e calcio come integrazione della terapia specifica per il trattamento dell'osteoporosi in pazienti con carenza combinata di vitamina D e calcio, oppure in pazienti con rischio elevato di tale carenza.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A07848

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Spasmodil»

Estratto decreto n. 245 del 13 maggio 2002

Confezioni rinnovate, numeri A.I.C. e titolare A.I.C.

È rinnovata l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale: SPASMODIL, nelle forme e confezioni:

«30 compresse rivestite 10 mg» - A.I.C. n. 028580025;

«6 supposte 60 mg» - A.I.C. n. 028580049;

«6 fiale 1 ml» - A.I.C. n. 028580037;

«30 compresse rivestite 20 mg» - A.I.C. n. 028580013, alla società Istituto biologico chemioterapico con sede legale in via Crescentino, 25 - Torino.

Classificazione in classe «A» con prezzo da determinarsi ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge n. 448/1998 e dell'art. 29, commi 4 e 5 della legge n. 488/1999.

Regime di fornitura: ricetta ripetibile per le confezioni «6 fiale 1 ml» - A.I.C. n. 028580037.

Classificazione in classe «C».

Regime di fornitura: ricetta ripetibile per le confezioni:

«30 compresse rivestite 20 mg» - A.I.C. n. 028580013;

«30 compresse rivestite 10 mg» - A.I.C. n. 028580025;

«6 supposte 60 mg» - A.I.C. n. 028580049.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A07846

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera n. 102/00/PRV adottata in data 14 dicembre 2000 dall'IPASVI

Con ministeriale del 24 maggio 2002 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 102/00/PRV, adottata dalla giunta esecutiva dell'IPASVI, in data 14 dicembre 2000, concernente l'adozione del regolamento per il riscatto di attività professionale precedente alla data di istituzione della cassa.

02A07845

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nel comune di Grottammare

Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con la Agenzia del demanio in data 19 marzo 2002, registrato alla Corte dei conti nel registro n. 1, foglio n. 253 in data 13 maggio 2002, è stata dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato l'area di mq 41, ubicata nel comune di Grottammare (Ascoli Piceno), riportata nel nuovo catasto terreni del medesimo comune al foglio di mappa n. 21, particella n. 1183, ed indicata con apposita colorazione in risalto nella planimetria che è parte integrante del decreto stesso.

02A07839

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nel comune di Valdisotto

Con decreto n. 7866 del 31 dicembre 2001 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 2002, registro n. 1, foglio n. 276, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del terreno sito in sponda sinistra del fiume Adda, della superficie complessiva di mq 1175, distinto in catasto del comune di Valdisotto (Sondrio) al foglio n. 15, mappale n. 1128 riportato nell'estratto di mappa in scala 1:2000 rilasciata dal comune di Valdisotto, planimetria che fa parte integrante del citato decreto.

02A07860

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ROMA

Riattribuzione del marchio di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 25 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che alla sotto elencata impresa, è stato riattribuito il marchio a fianco indicato, precedentemente ritirato per decadenza, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251.

Marchio: 1008 RM; ragione sociale: L'Arco di Cardone Fabio e C. S.n.c., sede in Roma.

02A07841

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI CALTANISSETTA

Cancellazione dal registro di fabbricanti dei metalli preziosi della ditta «Atelier di Calò di Dolcemascolo Calogero», in Vallelunga P.no.

Il servizio metrico della camera di commercio di Caltanissetta, nella persona del suo dirigente responsabile, visti gli atti d'ufficio, e la vigente normativa in materia di marchio di identificazione dei metalli preziosi, in particolare gli articoli 7 e 14 del decreto legislativo n. 251/1999, dispone la cancellazione d'ufficio dal registro dei fabbricanti dei metalli preziosi della ditta «Atelier di Calò di Dolcemascolo Calogero», nato a Palermo il 17 marzo 1946, residente in Vallelunga P.no (Caltanissetta), in via C. Battisti, 117, con esercizio in via Nazionale 2/d.

Nel contempo vieta e diffida l'interessato dall'uso abusivo dei punzoni in possesso per l'esercizio dell'attività di orafo, e si dà notizia della presente alla questura di Caltanissetta per il ritiro della licenza di pubblica sicurezza.

02A07919

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo ai decreti 11 aprile 2002 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, recanti: «Nomina dei rappresentanti degli artigiani nella speciale commissione del Comitato provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di Pesaro e Urbino», «Nomina dei rappresentanti dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni nella speciale commissione del Comitato provinciale I.N.P.S. di Pesaro», «Nomina dei rappresentanti esercenti attività commerciali nella speciale commissione del Comitato provinciale I.N.P.S. di Pesaro». (Decreti pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 116 del 20 maggio 2002).

In calce ai decreti citati in epigrafe, pubblicati nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, rispettivamente alle pag. 39 prima colonna, 39 seconda colonna, 40 seconda colonna, dopo la data, dove è scritto: «Il direttore provinciale: DELLA SANTINA», leggasi: «*p.* Il direttore provinciale: DELLA SANTINA».

02A07847

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651141/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 2 0 6 1 8 *

€ 0,77